

il Regno

2010

quindicinale di attualità e documenti

15

Documenti

Sonderdruck: Norbert Lüdecke,
Le violenze di preti su minori
nel diritto canonico,
in: Il Regno 55 (2010) 470-483.



Le violenze di preti su minori nel diritto canonico

Norbert Lüdecke, docente di diritto canonico alla Facoltà di teologia cattolica dell'Università di Bonn

La crisi di credibilità che ha colpito la Chiesa cattolica, in seguito alle diverse ondate di scandali sulle violenze sessuali compiute da preti e religiosi su bambini e adolescenti, è stata causata soprattutto dall'incapacità dei vescovi di affrontarla, e dalla loro impreparazione o sottovalutazione delle responsabilità loro proprie in base al diritto canonico (sulle ultime norme della Santa Sede in riferimento a tali delitti cf. in questo numero a p. 457). È quanto emerge dal saggio su «Violenze sessuali su bambini e adolescenti da parte di preti: esposizione dal punto di vista del diritto canonico», versione ampliata dell'intervento del prof. Norbert Lüdecke, ordinario di diritto canonico presso la Facoltà di teologia cattolica dell'Università di Bonn, al convegno «Violenze sessuali su bambini all'interno di istituzioni pedagogiche. Informazioni dalla scienza», organizzato il 7 maggio 2010 dal Zentrum für Religion und Gesellschaft (ZERG) dell'Università di Bonn. Una chiara conoscenza della responsabilità canonica del vescovo e della sua applicazione concreta si può tradurre nell'evidenza del fatto che il suo ministero è un servizio.

Stampa da file in nostro possesso. Nostra traduzione dal tedesco.

È

indubbio che nella Chiesa cattolica esistono violenze sessuali su minorenni anche da parte di uomini e donne non ordinati.¹ Ma è pure indubbio che lo *status* particolare di sacerdoti conferisce una particolare qualità alle loro violenze sessuali.² Il fatto di limitare l'esposizione alle violenze sessuali di sacerdoti su bambini e adolescenti mira a concentrare l'attenzione su questo problema, non a isolarlo. Al riguardo bisogna considerare quattro punti: la situazione; il sistema; la procedura; i vescovi.

La situazione

Il cartello

Vi sono stati segnali di tempesta; molti e da molto tempo. Ma fino all'inizio degli anni Ottanta funzionava il cartello contro le vittime. Esse tacevano perché purtroppo non erano ascoltate, erano intimidite, incolpate o persino punite. Quindi i sacerdoti che commettevano violenza su di loro e preannunciavano, minacciandole, questo esito avevano ragione. Gli psicologi minimizzavano, le autorità incaricate dell'assistenza sociale guardavano da un'altra parte, gli inquirenti e la giustizia si schieravano dalla parte della Chiesa, i giornalisti non potevano svolgere le loro indagini.³

Sirene e tornadi

A partire dagli anni Ottanta non fu più possibile ignorare i segnali d'avvertimento. L'iniziale coraggio delle vittime e il giornalismo investigativo crearono un clima nel quale si cominciarono ad ascoltare le vittime. Le sirene suonarono, fra l'altro, nel 1982 in Terranova con gravi violenze da parte dei Fratelli cristiani,⁴ nel 1984 in Louisiana (caso Gilbert Gauthié)⁵ e nel 1992 in Massachusetts (caso James Porter)⁶ con sacerdoti diocesani responsabili di ripetute violenze, nel 1993 in California (caso Oliver O'Grady),⁷ nel 1997 in Texas con il pagamento all'epoca dei maggiori risarcimenti da parte della diocesi di Dallas,⁸ e dal 1994 in Irlanda⁹ e Australia,¹⁰ dal 1995 in Austria,¹¹ 1997 in Belgio,¹² 2000 in Francia,¹³ 2001 in Inghilterra.¹⁴

Le conferenze episcopali reagirono e produssero perlomeno prese di posizione e documenti strategici.¹⁵ Nel

frattempo, nel 2002 si giunse al «tornado di Boston» con la copertura giornalistica durata un anno, vincitrice del premio Pulitzer (categoria «Servizio all'opinione pubblica»), da parte del *Boston Globe* sul caso John Geoghan.¹⁶

¹ Cf. A. SHIELDS, «Beyond the Myths: Child Sexual Abuse by Females», in A. SHIELDS, E. CONWAY, E. DUFFY (a cura di), *The Church and Child Sexual Abuse. Towards a Pastoral Response*, Columba Press, Dublin 1999, 21-34.

² I sacerdoti autori di violenze sessuali sono «assassini dell'anima» nel senso pieno del termine; si veda la poesia di un anonimo autore di violenze: «*Slayers of the Soul. I am the slayer of the soul / destroyer of the dream. / The nightmares which recur / and wake you with your screams. I am the end of innocence / the planting of the fear / That eats away inside your mind / and kills you year by year. I am the words you cannot speak / the acts that you regret. / The twisted childhood memories / that you cannot forget. I am the terror in your voice / as painfully you plea / to fight the urges inside of you / to end up just like me*» (Io sono l'assassino dell'anima, distruttore del sogno. Gli incubi che ritornano e ti svegliano mentre urla. Sono la fine dell'innocenza, il germe della paura, che cresce nella tua mente e ti uccide anno dopo anno. Io sono le parole che non puoi dire, le azioni che rimpiangi. I ricordi d'infanzia attecchiti che non puoi dimenticare. Sono il terrore nella tua voce, mentre dolorosamente implori che i desideri dentro di te siano annientati, che si estinguano, come me»), in S.J. ROSSETTI (a cura di), *Slayer of the Soul. Child Sexual Abuse and the Catholic Church*, Twenty-Third Publications, Mystic, Connecticut³ 1994 (1990), XIII (parzialmente in tedesco, Mainz 1996). Dal punto di vista del diritto canonico, la violenza sessuale da parte dei laici non è un delitto.

³ Cf. la rassegna monografica finora più completa sull'informazione pubblica in materia speciale, ma non solo, negli Stati Uniti e in Canada offerta da L.J. PODLES, *Sacrilege. Sexual Abuse in the Catholic Church*, Crossland Press, Baltimore 2008, 73-75, 339-449, nonché già da E. BURKETT, F. BRUNI, *Das Buch der Schande. Kinder, sexueller Mißbrauch und die katholische Kirche*, Europa Verlag, Wien-München 1995, 236-265 (originale: *A Gospel of Shame*, New York 1993). Informazioni continue dal 2003 su www.bishop-accountability.org (consultato l'1.6.2010). Sul lungo e abituale silenzio dei mezzi d'informazione su ogni genere di abuso, e soprattutto di violenza sessuale, da parte dei sacerdoti cf. P. JENKINS, «Creating a Culture of Clergy Deviance», in A. SHUPE (a cura di), *Wolves within the Fold. Religious Leadership and Abuses of Power*, Rutgers University Press, New Brunswick 1998, 118-132; J. SIMON, S. WILLEKE, «Das Schweigen der Männer», in *Die Zeit* 25.3.2010, 19s, in cui si mostra chiaramente che non si tratta unicamente di un problema della Chiesa cattolica. (Su *Il Regno* cf. *Regno-att.* 6,2010,168, che raccoglie i riferimenti a quanto pubblicato dalla rivista sull'argomento fin dagli anni Ottanta; 8,2010,227; 10,2010,289; 12,2010,362; 14,2010,436, 437s, 440; *Regno-doc.* 7,2010,193ss, 201ss; 9,2010,261ss; 11,2010,327ss; ndr).

⁴ Cf. PODLES, *Sacrilege*, 71-80. La congregazione dei Fratelli cristiani è stata fondata nel 1802 in Irlanda da Edmund Ignatius Rice. Essa si è impegnata a livello mondiale nell'educazione ed evangelizzazione dei giovani soprattutto nelle comunità povere, per cui dal 1892 ha operato anche a Mount Cashel, originariamente un orfanotrofo, poi una casa di formazione, alla quale i responsabili dei servizi sociali statali inviavano giovani in situazioni sociali difficili («orfani sociali»). In due ondate, nel 1982 e nel 1989, furono scoperti e portati in tribunale casi di brutali violenze risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta. Il 18.7.1990 l'arcivescovo Alfons J. Penney, allora in carica, diede le dimissioni, riconoscendosi responsabile di tutte le mancanze di supervisione, constatate e documentate da una commissione diocesana. Nel 2009 il suo vicario generale, Raymond John Lahey, che nel 1982 aveva deposto contro le vittime e che nel frattempo era diventato vescovo di Antigonish, venne arrestato per possesso di materiale pedopornografico. Il 26.9.2009, Benedetto XVI accettò la sua domanda di dimissioni. Per i fatti relativi a Mount Cashel cf. la documentazione su www.mountcashelorphange.com (consultato il 1.6.2010) e il film *The Boys of St. Vincent* girato nel 1992.

⁵ Cf., in dettaglio, già J. BERRY, *Lead Us not into Temptation. Catholic Priests and the Sexual Abuse of Children*, Doubleday, New York 1992, nonché succintamente PODLES, *Sacrilege*, 80-88. Stimolati da questo caso, nel maggio del 1985, il canonista Thomas Doyle, il giurista Ray Mouton, avvocato di Gauthé, e lo psicologo Michael Peterson hanno redatto un sussidio completo e illuminante su tutte le questioni importanti relative alle violenze sessuali compiute da sacerdoti: «The Problem of Sexual Molestation by Roman Catholic Clergy. Meeting the Problem in a Comprehensive and Responsible Manner», ripubblicato in T.P. DOYLE, A.W.R. SIPE, P.J. WALL, *Sex, Priests, and Secret Codes: The Catholic Church's 2000-year Paper of Sexual Abuse*, Volt Press, Los Angeles 2006, 99-174; sulla storia precedente cf. *ivi*, 87-98.

Si stimava che nell'arco di 30 anni avesse violentato 130 bambini e adolescenti, dal 1984 sotto gli occhi del card. Bernard Law, allora arcivescovo di Boston. Nel 2002 il cardinale, di fronte a pesanti accuse di mancata sorve-

⁶ Cf. BURKETT, BRUNI, *Das Buch der Schande*, 15-43, 124s, 182-186, 254s, 259-264; PODLES, *Sacrilege*, 113-127. Nel 1992, il *Boston Globe* diede informazioni dettagliate su questo caso, suscitando l'ira dell'arcivescovo di Boston, card. Bernard Law, il quale invocò il castigo di Dio sui mezzi di comunicazione sociale: «*The papers like to focus on the faults of a few. We deplore that. By all means we call down God's power on the media particularly the Globe*» («I giornali amano richiamare l'attenzione sulle colpe di pochi. È una cosa che deploriamo. Invochiamo con ogni mezzo il potere di Dio sui media, in particolare il *Globe*»; cf. PODLES, *Sacrilege*, 123, nonché BURKETT, BRUNI, *Das Buch der Schande*, 254).

⁷ Cf. PODLES, *Sacrilege*, 219-222. A sei anni dalla scarcerazione, la regista americana Amy J. Berg riuscì a rintracciare O'Grady, ridotto allo stato laicale, in Irlanda e a convincerlo a partecipare al suo film documentario, premiato e candidato all'Oscar nel 2007, al quale parteciparono anche vittime, teologi, esperti e rappresentanti della Chiesa. Il documentario uscì nel 2006 in DVD in inglese (*Deliver Us from Evil*) e in tedesco (*Erlöse uns von dem Bösen*).

⁸ Cf. PODLES, *Sacrilege*, 127-142.

⁹ In questo caso l'innescò fu, nel 1991, il caso di Brendan Smyth, sacerdote premonstratense e autore di varie violenze sessuali, condannato nel 1994 (cf. PODLES, *Sacrilege*, 227-233, nonché più in dettaglio C. MOORE, *Betrayal of Trust: The Father Brendan Smyth Affair and the Catholic Church*, Marino, Dublin 1995). Cf. inoltre A.W.R. SIPE, «Clergy Abuse in Ireland», in SHUPE (a cura di), *Wolves*, 133-151.

¹⁰ In questo caso tutto partì dai processi contro Gerald Ridsdale, accusato di svariate violenze sessuali; cf. la documentazione in brokenrites.alphalink.com.au (consultato il 1.6.2010).

¹¹ Cf. H. CZERNIN, *Das Buch Groër. Eine Kirchenchronik*, Wieser, Klagenfurt 1998. Nell'aprile del 1995, il benedettino card. Hans Hermann Groër, arcivescovo di Vienna, venne accusato di violenza sessuale su minori. Il 27.9.1998 vari vescovi in Austria dichiararono congiuntamente di essere «pervenuti alla certezza morale che la accusa addotta contro l'ex arcivescovo card. Hans Hermann Groër erano sostanzialmente fondate», cf. *ivi*, 188. Dopo un'inchiesta interna all'ordine voluta dal papa, al cardinale venne vietato di comparire in pubblico come tale e come vescovo e gli venne ordinato di lasciare l'Austria. Visse fino al 2003 nei pressi di Dresda.

¹² Il caso del parroco André Vanderlyn nell'arcidiocesi di Malines-Bruxelles, accusato di violenza e abuso su minori (cf. www.telemoustique.be/tm/magazine/3448/Pedophilie-chez-les-pretres-la-loidusilence.html, consultato il 1.6.2010), portò nel 1997 all'istituzione di una linea telefonica per la consulenza anonima delle vittime e di una Commissione interdiocesana per gli abusi sessuali nelle relazioni pastorali (cf. L.-L. CHRISTIANS, «Les enjeux de dispositifs ecclésiastiques spécifiques face aux cas de délits sexuels du clergé. Une expérience canonique au regard comparé du droit belge», in *Revue d'éthique et de théologie morale «Le Supplément»* [2001] 218, 95-119, 96s, nonché gli statuti della Commissione, *ivi*, 114-119). Ora esiste una versione rielaborata del 2005: «Traitement des plaintes pour abus sexuels commis dans l'exercice de relations pastorales» (manoscritto).

¹³ Il sacerdote René Bissey della diocesi di Bayeux e Lisieux fu condannato a 18 anni di prigione per violenza sessuale su un ragazzo e per violenze sessuali su altri dieci ragazzi; cf. J. ALTWEGG, in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 29.3.2010, 27.

¹⁴ Negli anni Settanta John Aloysius Ward, frate cappuccino e arcivescovo di Cardiff, si dimise su pressioni del papa a causa di violenze sessuali su una bambina di 7 anni.

¹⁵ Cf. ad esempio CONFERENZA CANADESE DEI VESCOVI CATTOLICI (a cura di), *Dalla sofferenza alla speranza*, giugno 1992; *Regno-doc.* 1,1993,34; CONFERENZA EPISCOPALE AUSTRALIANA E CONFERENZA DEI SUPERIORI DEDEGLI ISTITUTI RELIGIOSI DEL NUOVO GALLES DEL SUD, *Towards healing: principles and procedures in responding to complaints of sexual abuse against personnel of the Catholic Church in Australia*, Hectorville 1996; COMITATO CONSULTIVO DEI VESCOVI CATTOLICI IRLANDESI SULLA VIOLENZA SESSUALE SU MINORI DA PARTE DI PRETI E RELIGIOSI, *Child Sexual Abuse: framework for a Church Response*, Dublin 1996.

¹⁶ Cf. STAFF INVESTIGATIVO DEL BOSTON GLOBE, *Betrayal. The Crisis in the Catholic Church*, Little, Brown & C., Boston 2002, nonché la rassegna redatta da uno dei giornalisti partecipanti all'inchiesta: M. REZENDES, «Scandal: The *Boston Globe* and Sexual Abuse in the Catholic Church», in T.G. PLANTE (a cura di), *Sim against the Innocent. Sexual Abuse by Priests and the Role of the Catholic Church*, Praeger, Westport 2004, 1-12.

glianza anche da parte del proprio clero, rassegnò le dimissioni.¹⁷

Il modello

Furono giornalisti e avvocati,¹⁸ non la Chiesa, a sollevare il velo su un modello scandaloso.¹⁹ I vescovi si aspettavano i lupi in veste di agnelli predetti da Gesù, ma essi apparvero in veste di pastori. Quando furono riconosciuti, i vescovi non li scacciarono. Protessero i lupi e permisero loro di accedere a nuovi pascoli, a volte su consiglio (comunque in parte solo presunto)²⁰ di specialisti, ma a volte anche contro i loro avvertimenti.²¹ Si racconta che i vescovi furono a loro volta carnefici²² o si comportarono nei riguardi delle vittime in modo arrogante, insensibile, sordo; che negarono, minimizzarono e mentirono in tribunale.²³ Invece di contribuire a fare chiarezza, la ostacolarono e impedirono. Troppo raramente si documentarono.²⁴ E quando lo fecero, chiusero il materiale scottante nei loro archivi segreti²⁵ e lo

protessero da interventi statali affidandolo alle nunziature, che godono dell'immunità.²⁶ In tribunale usarono ogni tattica per non dover risarcire, o risarcire il meno possibile; assistiti ora non più dai loro psicologi, ma dai loro avvocati.²⁷ Fu sempre più evidente che in gran parte i vescovi cambiarono atteggiamento in seguito a pressioni esterne e non da ultimo finanziarie,²⁸ da quando in successive ondate diocesane e vescovi furono portati sul banco degli imputati.²⁹

Crisi della Chiesa alla tedesca

E i vescovi tedeschi? A quanto risulta, essi agirono solo dopo almeno un decennio di segnali di tempesta e dopo che il papa ebbe riordinato la materia e riassegnato ai vescovi l'azione penale, a lungo esclusa dalle loro competenze, delle violenze sessuali su minorenni da parte di sacerdoti.³⁰ Nel settembre del 2002, i vescovi tedeschi emanarono direttive non vincolanti³¹ sulle *Procedure in materia di violenza sessuale su minori da par-*

¹⁷ Cf. PODLES, *Sacrilega*, 144-155. Il card. Law è arciprete della basilica patriarcale romana di Santa Maria Maggiore; nel 2005 ha partecipato al conclave per l'elezione del papa ed è, fra l'altro, membro della Congregazione per i vescovi, principale responsabile della scelta di candidati idonei all'episcopato e incaricata della sorveglianza sull'esercizio dell'ufficio episcopale da parte dei singoli vescovi (cf. *ivi*, 510 o *Annuario pontificio 2010*, Città del Vaticano 2010, 58*, 1185). Sempre nel 2002 sono venuti alla luce gravi casi di violenze nella diocesi di Davenport (Iowa) a partire dagli anni Quaranta; cf. PODLES, *Sacrilega*, 35-70. Il film drammatico *Our Father* (2005) ha portato sulla scena il caso Geoghan e le gravi omissioni del cardinal Law.

¹⁸ Questo vale soprattutto per gli Stati Uniti, ma anche lì, come in Canada e in Irlanda, la maggior parte delle informazioni proviene dalle indagini criminali e dalle inchieste governative; cf. T.D. LYTTON, *Holding Bishops accountable. How Lausuits Helped the Catholic Church Confront Clergy Sexual Abuse*, University Press, Cambridge 2008.

¹⁹ Cf. ad esempio BURKETT, BRUNI, *Das Buch der Schande*, 209-214.

²⁰ Cf. REZENDES, «Scandal», 9; J.C. GONSIOR, «Barriers to Responding to the Clergy Sexual Abuse Crisis within the Roman Catholic Church», in PLANTE (a cura di), *Sin against the Innocent*, 139-153, 143s.

²¹ Cf. PODLES, *Sacrilega*, 62, 89-93, 151s, 305-320; BURKETT, BRUNI, *Das Buch der Schande*, 224, 258-262, nonché T. ROBERTS, «Bishops were warned of abusive priests», in nronline.org/news (consultato l'1.6.2010), e Id., «Disagreement on why abuse warnings were ignored», in nronline.org (consultato l'1.6.2010).

²² Cf. ad esempio PODLES, *Sacrilega*, 394 e 509 sulle dimissioni dei vescovi Keith Symons, Palm Beach (1998), e del suo successore, Anthony O'Connell (2002).

²³ Cf. *ivi*, 59-61, 62, 222, 400-404; BURKETT, BRUNI, *Das Buch der Schande*, 62s, 198-202; J. BEAL, «Vano quanto una nave dipinta sopra un oceano dipinto»: un popolo alla deriva dalle stagnazioni ecclesio-logiche», in *Concilium* 40(2004) 3, 121-135; nonché la testimonianza personale di M.L. COLLINS, «Romper il silenzio: le vittime», *ivi*, 22-32.

²⁴ T.P. DOYLE, «Canon Law and the Clergy Sex Abuse crisis: the Failure from Above», in PLANTE (a cura di), *Sin against the Innocent*, 25-37, 31s.

²⁵ Cf. PODLES, *Sacrilega*, 57, 63s, 263s, 396; BURKETT, BRUNI, *Das Buch der Schande*, 60, 65; LYTTON, *Bishops*, 147s. Per l'inviolabilità degli archivi si adduceva la protezione della comunicazione vescovo-sacerdote e la libertà religiosa, che non permetteva di obbligare i vescovi a violare un diritto papale.

²⁶ Cf. BURKETT, BRUNI, *Das Buch der Schande*, 215; LYTTON, *Bishops*, 148. Lì, 144-152, vengono indicati anche altri modi per proteggere le informazioni dalla divulgazione: attivazione di contatti ecclesiali con le autorità, la politica (*lobbying*) e la stampa; comparazioni segrete con i doveri del silenzio delle vittime; riserva mentale, cioè abile nascondimento della verità mediante affermazioni vaghe o equivoche, come, ad esempio, affermare che tutti gli atti in materia di violenze sui bambini sono stati consegnati, mentre altri atti riguardano solo violenze su maggiorenni, per cui sono privi di importanza, nonostante che fra questi ultimi vi siano anche casi di violenze su bambini. Sulla giustificazione morale cf. H. JONE, *Katholische Moraltheologie auf das Leben angewandt unter kurzer Andeutung ihrer*

Grundlagen und unter Berücksichtigung des CIC sowie des deutschen, österreichischen und schweizerischen Rechtes, Schönningh, Paderborn 181961, 291s, n. 369s; nonché, più recentemente, K.-H. PESCHKE, *Christliche Ethik. Spezielle Moraltheologie*, Paulinus Verlag, Trier 1995, 408-411. Come motivazioni per le strategie di occultamento dei casi da parte della Chiesa si citano le seguenti: la paura della responsabilità e/o dello scandalo e di danni all'immagine, non da ultimo attraverso la divulgazione di altre attività sessuali nel clero; la sottovalutazione delle conseguenze degli atti, trascurando il valore specifico della sessualità in una visione ecclesiale incentrata sulla procreazione; la premessa secondo cui i sacerdoti autori di violenze sessuali e poi pentiti potrebbero e dovrebbero superare i loro problemi in un nuovo ministero pastorale; l'autocoscienza clericale che rifiuta di rendere ragione delle proprie azioni all'esterno; la proiezione sulle vittime della propria vergogna di parlare di cose attinenti alla sessualità, per cui si dà per scontato che esse non ne vogliono parlare (cf. LYTTON, *Bishops*, 140-143). Sulle possibili conseguenze della violenza sessuale cf. ad esempio H.A.G. BOSINSKI, «Sexuelle Übergriffe - Die Opfer», in H. OSTENDORF, G. KÖHNKEN (a cura di), *Aggression und Gewalt*, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2002, 159-174.

²⁷ Cf. PODLES, *Sacrilega*, 65; BURKETT, BRUNI, *Das Buch der Schande*, 150, 168, 227s. Per una rassegna sistematica delle strategie legali dei querelanti e della difesa da parte della Chiesa cf. LYTTON, *Bishops*, 55-78.

²⁸ Cf. R. TORFS, «Gli abusi su minori da parte di sacerdoti. L'interazione fra legge statale e legge canonica», in *Concilium* 40(2004) 3, 151-163; S. POPE, «Accountability and Sexual Abuse in the United States. Lessons for the Universal Church», in *Irish Theological Quarterly* 69(2007), 73-88, 85.

²⁹ Cf. ampiamente LYTTON, *Bishops*, 13-41. L'autore distingue tre ondate, innescate da casi specifici: dal 1984 (Gauthé) fino al 1989; dal 1991 (Porter) fino al 1998; dal 2002 (Geoghan) fino a oggi.

³⁰ Cf. GIOVANNI PAOLO II, motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30.4.2001, in AAS 93(2002), 737-739, art. 4; EV20/575-580, nonché H. SCHMITZ, «Delicta graviora Congregationis de doctrina fidei reservata», in *De processibus matrimonialibus* 9(2002), 293-312, 296s, K. LÜDICKE, «Der Glaubenskongregation vorbehalten. Zu den neuen strafrechtlichen Reservationen des Apostolischen Stuhls», in A.WELB, S. IHL (a cura di), *Flexibilitas iuris canonici. Festschrift Richard Puza*, Peter Lang, Frankfurt a. M. 2003, 441-455; B.E. FERME, «Graviora delicta: the apostolic letter m. p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*», in Z. SUCHECKI (a cura di), *Il processo penale canonico*, LEV, Città del Vaticano 2003, 365-382; W. REES, «Sexueller Missbrauch von Minderjährigen durch Kleriker. Anmerkungen aus kirchenrechtlicher Sicht», in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 172(2002), 392-426.

³¹ Negli Stati Uniti le semplici intese fra i vescovi (1985) e le raccomandazioni (1992) sulle procedure da seguire in caso di violenza sessuale non hanno impedito l'ulteriore *escalation* del fenomeno. Nelle singole diocesi l'applicazione è mancata o è stata carente. Lo stesso è accaduto in Irlanda; cf. sotto, nota 34. Nessuna sorpresa che questo sia potuto diventare un problema anche in Germania. Cf. D. DECKERS, «Ein grausames Experiment», in *Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung* 39, 30.9.2007, 8, con il rinvio a una *Dichiarazione* della diocesi di Regensburg, secondo la quale le *Linee direttive* della Conferenza episcopale tedesca «si riferiscono

te di sacerdoti nell'ambito della Conferenza episcopale tedesca.³² Essi rimasero insensibili alla critica in merito,³³ nonostante la tempesta continuasse e continui.³⁴

Nel gennaio 2010 il padre gesuita Klaus Mertes (la prima volta per un'istituzione cattolica) espose pubblicamente un caso di violenza. Grazie alle ricerche giornalistiche che ne seguirono, anche in Germania le vittime presero coraggio. Il desiderio di chiarezza da parte dell'opinione pubblica si fece sempre più pressante. Ma anche allora i vescovi reagirono con esitazione.

Lo sguardo alla situazione dimostra che non si è mai trattato di un problema americano, di un problema dei paesi di lingua inglese, di un problema di congregazioni religiose o scuole, bensì di una crisi di credibilità della Chiesa. Molti ritengono che questa crisi sia causata non dai mezzi di comunicazione o dai nemici della Chiesa,

non solo dai crimini dei sacerdoti, ma soprattutto dall'incapacità dei vescovi di affrontarla.³⁵

Il sistema

La Chiesa di diritto

La domanda che si estende su tutto questo è: perché? Si guarda sempre più alla Chiesa anche come a una realtà psico-sociale e politica mondiale e si richiede una prospettiva sistematica.³⁶ Infatti, in base alla convinzione di fede cattolica, Cristo ha fondato la Chiesa cattolica romana come istituzione di salvezza giuridicamente costituita³⁷ e provvista di una dotazione basilare immutabile: con mezzi di salvezza sacramentali, una sovranità giuridica alla pari con lo stato e un edificio gerarchico stabilito.³⁸

alla pedofilia, che "è strutturalmente immodificabile" e quindi non curabile, nonché all'efebolia (attrazione erotica verso gli adolescenti), che "è considerata modificabile solo in parte": «un'interpretazione – così Deckers – bizzarra, diametralmente opposta al senso delle *Linee direttive*».

³² Cf. ad esempio, in *Amtsblatt Köln* 143(2003) 3, 1.2.2003, 27-29, n. 30 o sotto www.dbk.de/thema-sexueller-missbrauch.html (consultato il 1.6.2010).

³³ Cf. ad esempio H.-J. GUTH, «Il reato di abuso sessuale nel diritto canonico. Per un'applicazione più consequenziale delle vigenti norme della Chiesa cattolica», in *Concilium* 40(2004) 3, 136-150.

³⁴ Nel 2008 PODLES, *Sacrilege*, 20-33 rivela per la prima volta che un gruppo di sacerdoti violentò bambini e giovani fra gli anni Quaranta e Sessanta nel New Mexico e nella diocesi di El Paso (Texas). Vescovo della diocesi dal 1942 al 1978, mons. Sidney Matthew Metzger (1902-1986) aprì volentieri le porte a sacerdoti che volevano cambiare velocemente residenza. Per altri casi negli Stati Uniti cf. *ivi*, 172-227, nonché K. TERRY e altri, *The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Priests and Deacons*, Washington 2004 (si tratta di un'indagine sponsorizzata dalla Chiesa ed effettuata dal John Jay College of Criminal Justice per gli anni 1950-2002, con un'esauriente bibliografia commentata). In Irlanda, in seguito alla premiata trasmissione e documentazione *Suing the Pope* della BBC sugli abusi sessuali (19.3.2002), nella diocesi di Fern, su disposizione del governo, venne istituita una commissione d'inchiesta, incaricata di esaminare i ricorsi del 2002 e scoprire le ragioni del loro insufficiente trattamento. Dal rapporto, pubblicato il 25 ottobre 2005, emerse chiaramente che non si era tenuto conto delle raccomandazioni della Conferenza episcopale irlandese del 1996 (cf. www.bishop-accountability.org/ferns, consultato l'1.6.2010); cf. inoltre C. CROWE, «On the Fern Report», in *The Dublin Review* 22(2006), 5-26. Cf. anche A. O'CONNOR, *A Message from Heaven: The Life and Crimes of Father Sean Fortune*, Dingle, Kerry 2000, nonché B. FRANKLIN, *Believing the Unbelievable: Surviving the Cruelty of the Christian Brothers Regime*, Bloomington 2007 e I. RIGERT, *An Irish Tragedy: How Sex Abuse by Irish Priests Helped Cripple the Catholic Church*, Crossland, Baltimore 2008.

Nel maggio 2009 uscì il *Rapporto Ryan* della Commissione di inchiesta sulle violenze sui minori, con i dati relativi a ogni forma di violenza sui bambini nelle istituzioni giovanili irlandesi, fra cui molte cattoliche (cf. *Regno-doc.* 13,2009,441ss). Nel novembre 2009 venne pubblicato lo sconvolgente *Rapporto Murphy*, di 720 pagine, con i dati della Commissione d'inchiesta - Arcidiocesi di Dublino, istituita dal governo (www.justice.ie; consultato l'1.6.2010). Dal rapporto si evince che negli anni 1974-2004, la Chiesa ha accordato sistematicamente la precedenza all'osservanza del silenzio, a evitare lo scandalo e alla difesa della propria immagine, rispetto alla protezione delle vittime. Ancora nel dicembre 2009 si sono dimessi due vescovi diocesani e due vescovi ausiliari. Cf., al riguardo, la documentazione televisiva (www.tv3.ie) nonché T. DOYLE, «Irischer Bericht über Missbrauch fordert energisches Handeln», in *Imprimatur* 42(2009), 266-268.

³⁵ Cf., ad esempio, le chiare prese di posizione di E.-W. BÖCKENFÖRDE, «Das unselige Handeln nach Kirchenraison», in *Süddeutsche Zeitung* 29.4.2010, 2 (cf. www.wir-sind-kirche.de) e di F.-X. KAUFMANN, «Moralische Lethargie der Kirche», in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 26.4.2010, 8.

³⁶ Cf. ad esempio già A. SHIELDS, «Child Sexual Abuse: A Systemic Approach», in SHIELDS, DUFFY (a cura di), *The Church and Child Sexual*

Abuse, 11-20; T. KREBS, «Church Structures that Facilitate Pedophilia among Roman Catholic Clergy», in SHUPE (a cura di), *Wolves*, 15-32; il numero tematico «Il tradimento strutturale della fiducia» della rivista *Concilium* 40(2004) 3, 15-183, nonché, attuale, K. HILPERT, «Auch ein systemisches Problem? Sexueller Missbrauch und die Sexuallehre der Kirche», in *Herder Korrespondenz* 64(2010), 173-176; e la *Erklärung der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Moraliologen zur aktuellen Missbrauchsdiskussion* dell'aprile 2010, in *Imprimatur* 43(2010), 116s, qui 117: «In quanto esperti nel campo dell'etica teologica, i teologi moralisti si sentono particolarmente interpellati dall'affermazione o supposizione di un collegamento fra i casi di violenze sessuali e l'insegnamento tradizionale della Chiesa sulla sessualità, nonché sulla forma di vita celibataria. Anche se l'affermazione di una causalità diretta può essere facilmente confutata, non si può negare che esistono indubbiamente collegamenti sistematici indiretti. In particolare, si tratta di analizzare in modo autocritico il collegamento fra il bisogno psichicamente immaturo di intimità, conferma e soddisfazione sessuale di certe persone di fronte a bambini e adolescenti, da una parte, e strutture che permettono, favoriscono e assicurano il silenzio (relazioni di dipendenza, squilibrio di potere, sacralizzazione di persone e funzioni, monopolio della punizione e della ricompensa, stereotipi mentali e linguistici sull'altro sesso e molto altro), dall'altra». Cf. inoltre DOYLE, *Law*, 25-37. In forma esauriente e basilare il vescovo GEOFFREY ROBINSON, *Macht, Sexualität und die katholische Kirche. Eine notwendige Konfrontation*, Publik Forum, Oberursel 2010. Per una valutazione psicologica dei singoli autori/autrici di violenze sessuali cf., ad esempio, K.M. BEIER, «Sexuelle Präferenz und (Un-)Vernunft», in R. DECKERS, G. KOHNEN (a cura di), *Die Erhebung von Zeugnisaussagen im Strafprozess. Juristische, aussagepsychologische und psychiatrische Aspekte*, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2007, 269-297, Id., «Sexuelle Übergriffe: die Täter», in OSTENDORF, KOHNEN (a cura di), *Aggression und Gewalt*, 121-158.

³⁷ Cf. CONCILIO VATICANO II, cost. dogm. *Lumen gentium* sulla Chiesa, n. 8; *EV* 1/304ss.

³⁸ Sul carattere istituzionale della Chiesa cf., per il vecchio *Codex iuris canonici* del 1917, B. PANZRAM, «Der Kirchenbegriff des kanonischen Rechts. Versuch einer methodologischen Begründung», in Id., W. DURIG (a cura di), *Studien zur historischen Theologie. Festschrift Franz Xaver Seppelt*, München 1953, 187-211 (anche in *Münchener Theologische Zeitschrift* 4[1953], 187-211); per il *Codice di diritto canonico* in vigore dal 1983, nonché per il seguito, N. LÜDECKE, «Die Rechtsgestalt der römisch-katholischen Kirche», in M. KLÖCKER, U. TWORUSCHKA (a cura di), *Handbuch der Religionen*, München (16° aggiornamento 2007), II-1.2.3.0, 1-17.

Coloro che vogliono la riforma trascurano un dato: la Chiesa istituzionale nelle sue sacrosante strutture basilari non solo non vuole riformarsi, ma non può farlo. Non ha alcuna possibilità di modificare i propri fondamenti dogmatici, per cui non può essere accusata di essere incapace di riformarsi. Se modificasse i suoi insegnamenti irrinunciabili, sostenuti con il diritto penale dell'obbedienza giuridica e salvifica, e quindi ciò che viene insegnato come parte integrante della volontà divina del suo Fondatore, non scenderebbe semplicemente nel relativismo od opererebbe una riforma, ma si autodistruggerebbe. L'autorità della Chiesa ha una coscienza molto chiara e realistica di questo dato. Ciò che, da una prospettiva critica esterna, può sembrare un essere prigioniera delle proprie decisioni è in realtà, dal punto di vista della sua auto-comprensione, una fedeltà alla sua origine, senza possibili alternative.

La distinzione dei fedeli

Coloro che sono ammessi a questa istituzione si dividono in due gruppi radicalmente distinti: il gruppo di persone, uomini e donne, che il battesimo ha reso laici; il gruppo maschile dei chierici rigidamente distinto, da molti punti di vista, dai laici come unità sociale e giuridica, come stato specifico di vita.

L'ordinazione li ha conformati³⁹ a Cristo in un modo così incomparabile che solo loro possono insegnare, presiedere il culto e guidare il popolo di Dio come «mediatori fra Dio e gli uomini». ⁴⁰ Le figure chiave sono i sacerdoti e i vescovi. In modo incancellabile e quindi indipendente dalla loro qualità morale essi sono autorizzati alla distribuzione dei mezzi sacramentali della grazia, in particolare dell'eucaristia (*potestà dell'ordinazione*). Di essa vive, secondo l'insegnamento ufficiale, la Chiesa. ⁴¹ Perciò i suoi sacerdoti sono necessari per la vita della Chiesa e insostituibili. ⁴² Chiesa senza laici? Possibile. Senza sacerdoti? Impossibile. ⁴³

Inoltre ogni potestà di ordine e di comando è legata allo *status* clericale. La direzione monosessuale della Chiesa è riunita negli uffici del papa come monarca elettivo clericale assoluto della Chiesa universale e del vescovo diocesano. Non esiste la divisione dei poteri. ⁴⁴ La parte più importante di questa competenza di governo (*potestà di giurisdizione*) è quella di insegnare, con l'autorità di Cristo e il potere di comando, le verità salvifiche sulla costituzione della Chiesa e sulle forme di vita moralmente giuste; e di giudicare dal punto di vista morale le cose umane di qualsiasi natura, compreso il diritto dello stato. ⁴⁵

I chierici sono preordinati e sovraordinati ai laici senza alcun collegamento legittimante dal basso. I fede-

li sono giuridicamente tenuti a trattare gli uomini ordinati in quanto tali con rispetto reverenziale, cioè con timore e rispetto pieno di attenzioni a causa della loro superiorità spirituale e a obbedire loro in quanto detentori della giurisdizione, sotto la minaccia di sanzioni in caso di condotta contraria. ⁴⁶ Giuridicamente l'ordinazione degli uni fonda la subordinazione degli altri. ⁴⁷

Gli uomini di Dio

Questo potere culturale e forza della posizione religiosamente fondata degli «uomini di Dio»⁴⁸ vengono circondati e sostenuti da un insieme di norme. Il dovere ritualmente attribuito e penalmente preservato della totale astinenza sessuale (celibato) sottolinea ulteriormente la cosa; e l'abito clericale, giuridicamente prescritto, è un segno visibile socialmente rinforzante dello *status*. ⁴⁹ Normalmente, dopo l'esame di maturità, i giovani che pensano di sentire la chiamata di Dio passano dall'educazione dei genitori a una socializzazione specificamente clericale in convitti teologici e seminari per la preparazione al sacerdozio. ⁵⁰ Essa introduce nella compagnia dei «confratelli» e nella cultura dello stato clericale. ⁵¹ La sua interiorizzazione conduce alla coscienza dello stato di vita. Essa viene curata negli anni della formazione e accompagna la vocazione. Coerentemente il card. Meisner, ad esempio, sostiene che i sacerdoti di un decanato si debbano incontrare regolarmente anche *senza* i laici, perché deve esistere un ambiente «nel quale siamo fra di noi». ⁵² Anche iniziative speciali a livello di Chiesa universale, come ad esempio la lettera del Giovedì santo del papa precedente ai sacerdoti⁵³ o l'indizione dell'«anno sacerdotale» da parte del papa attuale, ⁵⁴ servono a rafforzare la coscienza del proprio

³⁹ Cf. BENEDETTO XVI, *Discorso all'udienza generale*, 14.4.2010, in *La Traccia. Insegnamenti di Benedetto XVI* 2010, 366-371, qui 367.

⁴⁰ CARD. J. MEISNER, «Prefazione», in M. MACIEL lc, *Priester für das Dritte Jahrtausend und ihre ganzheitliche Ausbildung*, Art, Roma 2005, 3-7, 3.

⁴¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Ecclesia de eucharistia* sull'eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa, 17.4.2003, n. 1; *EV* 22/213.

⁴² L'assoluta necessità del sacerdozio gerarchico è sottolineata dall'istruzione interdicasteriale *Ecclesiae de mysterio* su alcune questioni circa la collaborazione dei laici al ministero dei sacerdoti, 15.8.1997, n. 3; *EV* 16/691s.

⁴³ Cf. N. LÜDECKE, «Feiern nach Kirchenrecht. Kanonistische Bemerkungen zum Verhältnis von Liturgie und Ekklesiologie», in *Jahrbuch für Biblische Theologie* 18(2003), 395-456, 426.

⁴⁴ Per una sorta di manuale sull'ufficio del vescovo diocesano cf. G. BIER, *Die Rechtsstellung des Diözesanbischofs nach dem Codex Iuris Canonici von 1983*, «Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft» 32, Echter, Würzburg 2001.

⁴⁵ Sulla competenza magisteriale cf. N. LÜDECKE, *Die Grundnormen des katholischen Lehrrechts in den päpstlichen Gesetzbüchern und neueren Verlautbarungen in päpstlicher Autorität*, «Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft» 28, Echter, Würzburg 1997.

⁴⁶ Cf. *CIC* can. 212 in collegamento con i cann. 750-54, 1364, 1371. In Germania il titolo onorevole di «reverendo» con cui ci si rivolgeva comunemente al sacerdote è stato per lo più rimpiazzato da quello funzionale di «pastore» o «parroco», ma resiste ancora negli ambienti caratterizzati da una forte coscienza dello *status* sacerdotale e della tradizione. Il modo corretto di rivolgersi ai vescovi e a vari prelati non vescovi continua a essere il termine «reverendissimo» (cf. G. GÄNSWEIN, «Hochwürdig», in *Lexikon für Theologie und Kirche*, 1996, vol. 5, 192). Sui titoli dati ai vescovi cf. W. SCHULZ, «Eminenz», in *LThK*, 1995, vol. 3, 627; Id., «Exzellenz», *ivi*, 1138.

⁴⁷ Cf. P.M. ZULEHNER, *Das Gottesgericht. Bausteine für eine Kirche der Zukunft*, Patmos Verlag, Düsseldorf 1987, 74.

⁴⁸ Cf. ad esempio MACIEL, *Priester*, 18s, 90s.

⁴⁹ Cf. E. CONWAY, «Le teologie operative del sacerdozio hanno contribuito agli abusi sessuali sui minori?», in *Concilium* 40(2004) 3, 101-120.

⁵⁰ Cf. F. DANDER, «Berufung zum Priester-u. Ordensstand», in *LThK*, 1958, vol. 2, 284s. A partire dal XVI secolo vengono prescritti seminari propri come luoghi di formazione scientifica e spirituale dei candidati al sacerdozio. Nei paesi di lingua tedesca la formazione scientifica avviene al di fuori del seminario e nel corso di quegli anni gli studenti di teologia vivono in un convitto riservato a loro.

⁵¹ M.L. PAPESH, *Clerical Culture. Contradiction and Transformation. The Culture of the Diocesan Priests of the United States Catholic Church*, Collegeville/Minnesota 2004; G.B. WILSON, *Clericalism. The Death of Priesthood*, Liturgical Press, Collegeville (Minnesota) 2008; come pure, critico sullo sfondo della problematica delle violenze, T.P. DOYLE, «Roman Catholic Clericalism, Religious Duress and Clergy Sexual Abuse», in *Pastoral Psychology* 51(2003), 189-23; Id., «Clericalism: Enabler of Clergy Sexual Abuse», in *Pastoral Psychology* 54(2006), 189-213; D. COZZENS, *Sacred Silence. Denial and the Crisis of the Church*, Liturgical Press, Collegeville (Minnesota) 2002, 112-123.

⁵² J. MEISNER, «Schlusswort zum Schwerpunktthema 2: Die Rolle des Dechanten im Hinblick auf die Weitergabe von Überlegungen und Beschlüssen des Priesterrates am Beispiel des Themas "Missionarische Pastoral"», in *Der Priesterrat im Erzbistum Köln, Protokoll der Tagung vom 18.-20.05.2005 in Bad Honnef*, Köln 2005, 118-119, qui 119.

⁵³ Cf. la loro raccolta da parte di H. PAARHAMMER (a cura di), *Im Dienst des Guten Hirten. Papst Johannes Paul II. an die Priester*, Thaur 1994.

⁵⁴ Cf. BENEDETTO XVI, *Lettera ai preti per l'indizione dell'anno sacerdotale. Per il 150° anniversario della morte di Giovanni Maria Vianney*, 16.6.2009; *Regno-doc.* 13,2009,385.

stato di vita. All'occorrenza vengono rinforzati, in forma atta a rassicurare il sistema, i confini del proprio stato di vita.⁵⁵

Le celebrazioni della fede della Chiesa, in particolare il sacramento centrale dell'eucaristia, provvedono all'interiorizzazione rituale della struttura degli stati di vita da parte dei laici. Ogni santa messa riproduce il sistema gerarchico nella divisione liturgica dei ruoli. Lode di Dio e affermazione della gerarchia vanno di pari passo e mirano a stabilizzare i laici nella loro esistenza basata su «sì» e «amen».⁵⁶

Il senso unico della responsabilità

Alla gerarchia degli stati corrisponde l'asimmetria della responsabilità. Dal basso verso l'alto sono giuridicamente definiti e ordinati obbligo giuridico e rendiconto,⁵⁷ imposti nel caso dei chierici da promessa,⁵⁸ confessione e giuramento⁵⁹ ritualizzati e religiosamente connotati. Nessun vescovo diocesano entra in carica senza aver prima giurato di essere sempre fedele alla Chiesa e al papa, di rendere conto e di accettare obbedientemente, e tradurre in pratica zelantemente, i consigli della

curia.⁶⁰ Il papa deve obbedire solo a Dio, il vescovo al papa, il parroco al vescovo. Nessuno ha l'obbligo di ascoltare la comunità cristiana.⁶¹

Dall'alto verso il basso esiste solo responsabilità morale.⁶² Ogni potestà ecclesiale *andrebbe* esercitata come servizio. Se le cose avvengano effettivamente così, è giudizio che compete agli stessi sacri ministri. Il governo della Chiesa è per definizione servizio.⁶³ Dal punto di vista del diritto della Chiesa la domanda «chi controlla i controllori?» è una domanda priva di senso.⁶⁴ Secondo l'insegnamento del magistero, lo Spirito Santo eviterà il peggio. A chi pretende fedeltà assoluta, senza dover rendere conto, la partecipazione può risultare difficile.⁶⁵

Tutela dell'immagine

L'importanza vitale del clero per la Chiesa rende evidente il suo alto significato comunitario. Se l'immagine dei chierici subisce dei danni, allora questo colpisce la Chiesa nel suo ganglio vitale. Perciò essa viene giuridicamente protetta con grande cura. In tutti i casi in cui il buon nome di un sacerdote potrebbe essere messo a repentaglio, il notaio ecclesiale nella curia

⁵⁵ Così in *Ecclesiae de mysterio*, EV 16/671ss.

⁵⁶ Cf., al riguardo, ampiamente LÜDECKE, *Feiern*, 422-456. Sempre in questo contesto si può registrare ciò che è accaduto nel maggio 2010 al Kirchentag ecumenico, quando, a una tavola rotonda sul tema «violenze sessuali», la vittima di violenze Norbert Deneff ha lamentato la mancanza di una rappresentanza delle vittime. L'indomani un giornalista presente alla tavola rotonda scrive: la «sala... [solidarizza] con l'autorità. I presenti applaudono energicamente quando Mertes, nonostante le proteste di Deneff, continua il proprio intervento. Forse nella grande sala non hanno prestato la debita attenzione alla vittima. Forse volevano semplicemente essere lasciati in pace» (P. SCHWARZ, «Ruhestörer», in *Die Zeit* 20.5.2010, 62).

⁵⁷ Cf. *CIC*, cann. 212 § 1, 273.

⁵⁸ Nell'ordinazione al diaconato e nuovamente in quella al sacerdozio i candidati devono promettere al loro vescovo e ai suoi successori reverenza e obbedienza (cf. *Pontificale romanum ex decreto sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II renovatum auctoritate Pauli pp. VI editum Ioannis Pauli pp. II cura recognitum. De ordinatione episcoporum, presbyterorum et diaconorum*, Città del Vaticano 21990, 61s, n. 125 e 110, n. 201).

⁵⁹ I diaconi prima dell'ordinazione e tutti gli altri candidati a un ufficio avente una relazione ufficiale (qualitativa) e continua (quantitativa) con la predicazione, devono recitare, prima dell'assunzione dell'ufficio, un testo cautelativo: una *Professio fidei*, nella quale professano la loro attuale totale identificazione con tutte le affermazioni dottrinali della Chiesa, e un *Giuramento di fedeltà*, nel quale giurano fedeltà all'insegnamento della Chiesa e al diritto canonico nel successivo esercizio del loro ufficio. La composizione della formula serve, come il precedente *Giuramento antimodernistico*, ad accertare e assicurare preventivamente la lealtà.

⁶⁰ Cf. BIER, *Die Rechtsstellung des Diözesanbischofs*, 265-269.

⁶¹ Al cardinale belga Jan Schotte vengono attribuite queste parole: «The bishops are accountable to no one but the pope. And the pope is accountable to no one but Jesus» («I vescovi non devono rispondere a nessuno eccetto il papa. E il papa non deve rispondere a nessuno eccetto Gesù»; cf. POPE, *Accountability*, 87).

⁶² J.F. KEENAN, «Church Leadership, Ethics and the Moral Rights of Priests», in J. CLAGUE, B. HOOSE, G. MANNION (a cura di), *Moral Theology for the Twenty-First Century. Essays in celebration of Kevin Kelly*, T & T Clark, London - New York 2008, 204-219 lamenta la mancanza di standard concreti (ad esempio, in materia di etica professionale) specialmente per i vescovi e quindi di un'autoriflessione etica critica da parte della Chiesa istituzionale che oltrepassi i postulati della virtù.

⁶³ Cf. BENEDETTO XVI, *Discorso all'udienza generale sul munus regendi*, 26.5.2010, in *L'Osservatore romano* 27.5.2010, 1: «Come comprendere nella cultura contemporanea una tale dimensione, che

implica il concetto di autorità e ha origine dal mandato stesso del Signore di pascere il suo gregge? Che cos'è realmente, per noi cristiani, l'autorità? Le esperienze culturali, politiche e storiche del recente passato, soprattutto le dittature in Europa dell'Est e dell'Ovest nel XX secolo, hanno reso l'uomo contemporaneo sospettoso nei confronti di questo concetto. Un sospetto che, non di rado, si traduce nel sostenere come necessario l'abbandono di ogni autorità, che non venga esclusivamente dagli uomini e sia ad essi sottoposta, da essi controllata. Ma proprio lo sguardo sui regimi che, nel secolo scorso, seminarono terrore e morte, ricorda con forza che l'autorità, in ogni ambito, quando viene esercitata senza un riferimento al Trascendente, se prescinde dall'Autorità suprema, che è Dio, finisce inevitabilmente per volgersi contro l'uomo. È importante allora riconoscere che l'autorità umana non è mai un fine, ma sempre e solo un mezzo e che, necessariamente e in ogni epoca, il fine è sempre la persona, creata da Dio con la propria intangibile dignità e chiamata a relazionarsi con il proprio Creatore, nel cammino terreno dell'esistenza e nella vita eterna; è un'autorità esercitata nella responsabilità davanti a Dio, al Creatore. Un'autorità così intesa, che abbia come unico scopo servire il vero bene delle persone ed essere trasparenza dell'unico Sommo Bene che è Dio, non solo non è estranea agli uomini, ma, al contrario, è un prezioso aiuto nel cammino verso la piena realizzazione in Cristo, verso la salvezza. (...) Dove può attingere oggi un sacerdote la forza per tale esercizio del proprio ministero, nella piena fedeltà a Cristo e alla Chiesa, con una dedizione totale al gregge? La risposta è una sola: in Cristo Signore. Il modo di governare di Gesù non è quello del dominio, ma è l'umile e amoroso servizio della lavanda dei piedi, e la regalità di Cristo sull'universo non è un trionfo terreno, ma trova il suo culmine sul legno della Croce, che diventa giudizio per il mondo e punto di riferimento per l'esercizio dell'autorità che sia vera espressione della carità pastorale».

⁶⁴ La rinuncia ad assicurazioni istituzionali vale solo *ad intra*. *Ad extra* anche i rappresentanti della Chiesa ammoniscono: «Quando alle persone viene conferito un potere, non si può contare solo sulla loro virtù. La concezione cristiana della persona prende sul serio la sua fallibilità nell'esercizio della libertà e del potere. In base a questa concezione gli ordinamenti liberali garantiscono istituzionalmente la limitazione e la controllabilità del potere. Alla funzione pubblica sono necessariamente collegate anche sanzioni in caso di comportamenti errati. Questo non indica alcuna diffidenza verso i politici (uomini e donne), ma tiene semplicemente conto delle specifiche tentazioni che accompagnano l'esercizio del potere» (CHIESA EVANGELICA IN GERMANIA, CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, *Demokratie braucht Tugenden. Gemeinsames Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur Zukunft unseres demokratischen Gemeinwesens* (Gemeinsame Texte 19), Bonn 2006, 17s.

⁶⁵ Cf. POPE, *Accountability*, 77, 84.

diocesana dev'essere un prete.⁶⁶ Sarebbe pericoloso confidare i segreti della curia a laici.⁶⁷ Nel *Codice di diritto canonico* la violenza sessuale su minori non è un delitto contro la vita e la libertà della persona, ma contro un dovere dei chierici, il celibato.⁶⁸ In un processo penale al riguardo tutti i ruoli processuali importanti – avvocato della Chiesa, giudice, notaio e avvocato dell'accusato – devono essere assunti da sacerdoti.⁶⁹ Essi sono soggetti, come tutti i partecipanti al processo, al massimo dovere del silenzio, al cosiddetto segreto pontificio.⁷⁰ Tutti gli atti rilevanti sul piano del diritto penale sono conservati nell'archivio segreto diocesano, di cui solo il vescovo ha la chiave.⁷¹ Ma se ad abusare di minori sono chierici, dopo la conclusione del processo tutta la documentazione deve essere trasmessa alla Congregazione per la dottrina della fede.⁷² Le norme processuali emanate per questi casi non sono pubblicate ufficialmente e possono variare da caso a caso a giudizio della Congregazione. La Congregazione decide ciò che spetta a ciascuno.⁷³ Negli scritti al riguardo si indica questa motivazione: data l'attenzione dell'opinione pubblica per simili casi, non si vuole favorire un interesse sconveniente e morboso nei riguardi di questo materiale delicato e speciale. Certi individui potrebbero provare piacere a usare queste norme per accuse ingiuste e infondate.⁷⁴ Così la conoscenza dell'atto e della procedura sono in gran parte riservati allo stato di vita clericale.

⁶⁶ Cf. *CIC* can. 483 § 2.

⁶⁷ Cf. *Communications* 13(1981), 122.

⁶⁸ Cf. *CIC* can. 1395 § 2. La protezione dell'«integrità fisica e psichica di una vittima ancora incapace di acconsentire all'atto sessuale» non è quindi lo scopo diretto della norma, come pensa invece K. LÜDICKE, «Kommentar zu c. 1395, Rn. 4b», in ID. (a cura di), *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz* (Loseblattwerk), Essen dal 1984 (45° aggiornamento dicembre 2009; in seguito *MKIC*). Altrimenti non si comprende perché l'autore di violenze laico non venga punito.

⁶⁹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Sacramentorum sanctitatis tutela*; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Ad exsequendam* circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, 18.5.2001, *AAS* 93(2001), 785-788; *EV* 20/721, dove si fa riferimento alle *Normae de gravioribus delictis Congregationi pro doctrina fidei reservatis*, art. 12; cf. nota 73). Nell'udienza concessa dal papa al cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede il 7.2.2003, la Congregazione ha ricevuto la facoltà di dispensare dal requisito del sacerdozio (e dal requisito del dottorato in diritto canonico se c'è un licenziato e un'esperienza giudiziaria, per cui un laico o diacono potrebbe collaborare per il collegio del giudice; cf. can. 1421, nonché REES, «Sexueller Missbrauch», 412 nota 53 e J.L. ALLEN jr, «Clergy Sexual Abuse in the American Catholic Church: The View from the Vatican», in PLANTE (a cura di), *Sin against the Innocent*, 13-24, 22. In Germania non si conosce una partecipazione di non sacerdoti.

⁷⁰ Cf. *Normae de gravioribus delictis*, art. 25. Sul segreto pontificio cf. H. SCHWENDENWEIN, «Secretum pontificium», in P. LEISCHING, F. POTOTSCHNIG, R. POTZ (a cura di), *Ex aequo et bono. Festschrift Willibald M. Plöchl*, Wagner, Innsbruck 1977, 295-307.

⁷¹ Cf. *CIC* cann. 489 § 2, 490, 1719, nonché G. BIER, in *MKIC* 489.

⁷² Cf. *Normae*, art. 22 § 1.

⁷³ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Sacramentorum sanctitatis tutela*, in *EV* 20/575-580. Il motu proprio promulga le *Normae* e le mette in vigore, ma non le pubblica e si limita ad annunciare di metterle a disposizione di tutti gli interessati. Anche la lettera *Ad exsequendam* della Congregazione per la dottrina della fede del 18.5.2001 non contiene

Ecclesio-logica

Su questo sfondo sistematico, obbedisce unicamente a una visione ecclesio-logica ciò che Benedetto XVI ha scritto ai suoi sacerdoti in occasione dell'apertura dell'anno sacerdotale: «Vi sono, purtroppo, anche situazioni, mai abbastanza deplorate, in cui è la Chiesa stessa a soffrire per l'infedeltà di alcuni suoi ministri. È il mondo a trarne allora motivo di scandalo e di rifiuto. Ciò che massimamente può giovare in tali casi alla Chiesa non è tanto la puntigliosa rivelazione delle debolezze dei suoi ministri, quanto una rinnovata e lieta coscienza della grandezza del dono di Dio, concretizzato in splendide figure di generosi pastori, di religiosi ardenti di amore per Dio e per le anime, di direttori spirituali illuminati e pazienti».⁷⁵

La procedura

Due ambiti giuridici

Nei casi di violenze sessuali esistono esigenze di punizione da parte sia dello stato che della Chiesa. In Germania la parte ecclesiale è protetta dal diritto di autodeterminazione delle comunità religiose.⁷⁶

Il delitto

Nella Chiesa cattolica sia il fenomeno delle violenze sessuali su minori da parte di sacerdoti sia le disposi-

il testo, ma si limita a sintetizzarlo. A renderle pubbliche è stato Internet (cf. www.internetpfarre.de). Il documento annuncia la trasmissione di norme procedurali particolari adattate al singolo caso qualora al vescovo diocesano venga affidata la conduzione di un processo penale (cf. *ivi*, 787, nonché SCHMITZ, *Delicta*, 305). Nel maggio 2010 la sede apostolica pubblica una *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la dottrina della fede (CDF) riguardo alle accuse di abusi sessuali* sul sito web del Vaticano (www.vatican.va; *Regno-doc.* 9,2010,261). Essa non contiene le *Norme*, ma informazioni sulla concreta procedura della Congregazione, che del resto può discostarsi dalle *Norme* speciali. Così nell'art. 17 le *Normae* stabiliscono che si può procedere solo per vie legali. La *Guida alla comprensione* cita come ulteriore opzione la possibilità per l'ordinario del luogo di applicare una procedura amministrativa o di limitarsi – nel caso di rei confessi – a misure disciplinari. È possibile che queste differenze rispecchino cambiamenti segreti introdotti da Giovanni Paolo II (cf. sopra, nota 69).

Se il supremo rappresentante dell'accusa presso la Congregazione, C.J. Scicluna («Sexual Abuse of Children and Young People by Catholic Priests and Religious: Description of the Problem from a Church perspective», in R.K. HANSON, F. PFAFFLIN, M. LÜTZ [a cura di], *Sexual Abuse in the Catholic Church. Scientific and Legal Perspectives. Proceedings of the Conference «Abuse of Children and young People by Catholic Priests and Religious»*, Città del Vaticano, 2-5.4.2003, Città del Vaticano 2004, 13-22, 17), spiega che la Chiesa si è impegnata «to a humble acknowledgement of the problem with total unequivocal respect for the truth in fairness and justice» («a un umile riconoscimento del problema con un inequivocabile rispetto per la verità in sincerità e giustizia») bisogna credergli. A livello ufficiale la trasparenza e la controllabilità non sono ritenute necessarie.

⁷⁴ Cf. FERME, *Delicta*, 373.

⁷⁵ BENEDETTO XVI, *Lettera ai preti per l'indizione dell'anno sacerdotale*, *Regno-doc.* 13,2009,385.

⁷⁶ Cf. *Legge fondamentale*, art. 140 in collegamento con in collegamento con l'art. 137 § 3 della Costituzione di Weimar, nonché C. HILGRUBER, «Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und die Jurisdiktionsgewalt des Staates», in S. MUCKEL (a cura di), *Kirche und Religion im sozialen Rechtsstaat. Festschrift Wolfgang Riefner*, Duncker & Humblot, Berlin 2003, 296-316.

zioni del diritto canonico al riguardo, nonché la loro negligente applicazione da parte dei vescovi, hanno una lunga storia.⁷⁷ Per molto tempo sono stati in primo piano i comportamenti omosessuali. Infatti essi appartenevano, a causa della violazione della destinazione del rapporto sessuale voluta da Dio come atto eterosessuale aperto alla procreazione, alle mancanze sessuali *contra naturam* a differenza di quelli *intra naturam*.⁷⁸ A partire dal XIX secolo il classico delitto della sollecitazione/istigazione (*sollicitatio ad turpia*) nella confessione venne riservato al Sant'Uffizio. Nella sua trattazione speciale sotto il nome tradizionale di *crimen pessimum*,⁷⁹ a partire da un'istruzione segreta del 1922 e in quella contenutisticamente pressoché identica del 1962⁸⁰ vennero compresi anche gli atti omosessuali e gli atti sessuali con bambini di entrambi i sessi nonché con animali. Quando questi atti sessuali erano considerati talmente gravi in sé da squalificare un sacerdote come confessore, il loro carattere riservato era un'ulteriore protezione del sacramento della confessione. Quando sullo sfondo c'era il loro carattere di cosiddetto *crimen mixtum*, che veniva perseguito anche se-

condo il diritto civile ed era quindi particolarmente esposto allo scandalo, il buon nome della Chiesa poteva essere protetto ed essere dimostrato il suo proprio rigore. Inoltre i vescovi, sulla base alle previste facilitazioni procedurali, potevano attivarsi prima che la cosa attirasse l'attenzione dell'autorità civile.⁸¹ Il relativo testo normativo era segreto, ma noto riguardo al suo contenuto attraverso la letteratura specialistica nel campo della teologia morale e del diritto canonico, nonché dalla formazione dei sacerdoti.⁸² I vescovi non le applicarono.⁸³ Nel suo motu proprio sulla rielaborazione delle nuove norme del 2001 Giovanni Paolo II si limitò a osservare che fino ad allora era rimasta in vigore l'Istruzione del 1962. Così sottolineò la responsabilità dei vescovi. È strano che non vi sia alcun dato che richiami le norme precedenti, o un richiamo urgente da parte della Sede apostolica durante tutto il tempo della crisi pubblica della Chiesa a partire dagli anni Ottanta⁸⁴ – diversamente ad esempio da quanto accaduto rispetto alle funzioni dei laici,⁸⁵ alla sorveglianza dei mezzi di comunicazione sociale⁸⁶ e all'osservanza delle norme liturgiche.⁸⁷

⁷⁷ Già Pier Damiani (1006/07-1072), proclamato santo e padre della Chiesa, lamentava le diffuse violenze sessuali sui giovani e sugli adolescenti, nonché gli inesistenti o insufficienti interventi dei vescovi, i quali si limitavano a punire con la privazione dell'ufficio, se pure lo facevano, unicamente i rapporti anali. Pier Damiani chiese al papa Leone IX norme più rigide anche contro i vescovi che trascuravano il loro dovere di intervento disciplinare. In questo modo, in quanto sposi della Chiesa, essi praticavano un incesto spirituale sui loro figli spirituali. In nome dell'umanità il papa si oppose a una perdita automatica dell'ufficio già in caso di masturbazione reciproca o di altre attività sessuali, qualora non continuassero a lungo e non riguardassero più soggetti. Cf. C.C. ANDERSON, «When Magisterium becomes Imperium: Peter Damian on the Accountability of Bishops for Scandal», in *Theological Studies* 65(2004), 741-766, qui 747-757. Cf. un caso ben documentato nella Loreto del XVI secolo in R. SHERR, «A Canon, A Choirboy, and Homosexuality in Late Sixteen-Century Italy: A Case Study», in *Journal of homosexuality* 21(1991), 1-22. Cf. anche sotto, nota 79. Cf. inoltre DOYLE, SIPE, WALL, *Sex, Priests, and Secret Codes*, 1-83, nonché le tabelle, *ivi*, 296-300.

⁷⁸ Cf. SCICLUNA, «Sexual Abuse of Children», 14s. Perciò restano *intra naturam* mancanze eterosessuali come rapporti prematrimoniali, adulterio, incesto, stupro e violenza sessuale, mentre sono *contra naturam* la masturbazione, i rapporti anali e i rapporti con animali. Cf. A. NIEDERMEYER, *Handbuch der speziellen Pastoralmedizin I. Das menschliche Sexualleben*, Herder, Wien 1949, 211-271.

⁷⁹ La designazione risale alla versione della Vulgata di Gen 37,2, dove si legge che Giuseppe allora sedicenne avrebbe accusato i suoi fratelli di un delitto pessimo («*fratres suos apud patrem crimine pessimo accusasse*). Gli atti non sono specificati. Dalla tradizione ecclesiale e canonica sono stati interpretati come atti omosessuali e rapporti sessuali con animali. Anche K. LIEBREICH, *Fallen Order: Intrigue, Heresy, and Scandal in the Rome of Galileo and Caravaggio*, New York 2004, si è imbattuta nell'espressione «*crimen pessimum*» nel corso delle sue ricerche in un archivio di Firenze sulla Congregazione dei piaristi nel XVII secolo. Continuando le ricerche sull'espressione nell'Archivio segreto vaticano e nell'Archivio dell'Inquisizione aperto dal 1998 ha trovato queste informazioni. Nel 1629 Giuseppe Calasanzio, fondatore della congregazione, venne informato di violenze sessuali sugli alunni da parte del padre Stefano Cherubini, rettore della scuola della congregazione a Napoli. Interrogato in merito, il p. Cherubini pose l'accento sui danni che sarebbero derivati alla congregazione da un'eventuale diffusione della cosa. Restò al suo posto ancora per un anno, prima di essere rimosso e rinviato al procuratore e quindi al visitatore generale della congregazione. Le voci critiche nella congregazione

furono ridotte al silenzio. Il Sant'Uffizio, benché fosse stato nel frattempo informato dal Calasanzio, nominò il p. Cherubini ultimo superiore della congregazione, prima della sua degradazione e assegnazione a una congregazione senza voti nel 1646; cf. R. MACHATSCHKE, *Josef Calasanz – ein moderner Heiliger* (www.piaristen.at, consultato l'1.6.2010), 6s. Giuseppe Calasanzio fu canonizzato nel 1767 e dichiarato da Pio XII nel 1948 patrono delle scuole popolari cristiane; cf. *ivi*, 18s.

⁸⁰ SANT'UFFIZIO, *Instructio de modo procedendi in causis sollicitationis*, Città del Vaticano 1962. Il sottotitolo del testo è *Instructio de modo procedendi in causis de crimine sollicitationis. Servanda diligenter in archivio secreto curiae pro norma interna non publicanda nec ullis commentariis augenda*. Oggi si può trovare in www.bishop-accountability.org/resources (consultato l'1.6.2010). Nuove nel testo erano le disposizioni specifiche per le procedure dei superiori di ordini e congregazioni religiose e la presentazione del Formulario; cf. J.P. BEAL, «The 1962 Instruction *Crimen sollicitationis*: Caught Red-Handed or Handed a Red Herring», in *Studia canonica* 41(2007), 199-236, qui 224.

⁸¹ Cf. BEAL, «The 1962 Instruction *Crimen sollicitationis*», 206-209.

⁸² Cf. BEAL, «The 1962 Instruction *Crimen sollicitationis*», 227-230. Cf. ad esempio A. YANGUAS, «De crimine pessimo et de competentia S. Officii relate ad illud», in *Revista española de derecho canonico* 1(1946), 427-439. Lì (p. 438) l'autore partiva dal fatto che sia la procedura sia le sue caratteristiche fondamentali erano generalmente note nel clero. Cf. anche H. JONE, *Gesetzbuch der lateinischen Kirche. Erklärung der Canones*, vol. 3, Paderborn 1953, 611. Sulla storia cf. J. ORTEGA UHINK, *De delicto sollicitationis evolution historica, documenta commentaries*, «Canon Law Studies» 289, Catholic University of America Press, Washington 1954.

⁸³ BEAL, «The 1962 Instruction *Crimen sollicitationis*», 229s osserva che, dopo il 1962, si è diffusa nella Chiesa una mentalità scettica nei riguardi del diritto canonico e della casistica. Essa potrebbe aver ostruito i canali classici di informazione su questi casi speciali. Questo può essere vero e costituire una spiegazione, non una scusa, per la non applicazione delle *Normae*.

⁸⁴ Cf. BEAL, «The 1962 Instruction *Crimen sollicitationis*», 230.

⁸⁵ Cf. istr. *Ecclesiae de mysterio*, cit.

⁸⁶ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istr. *Il concilio Vaticano II* circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede, 30.3.1992; EV 13/1559-1604.

⁸⁷ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, istr. *Redemptionis sacramentum* su «alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la santissima eucaristia», 25.3.2004; EV 22/2187-2372; anche *Regno-doc.* 9,2004,257ss.

Nel diritto vigente la violenza sessuale su minori da parte di chierici, dal punto di vista della minaccia di sanzione, non appartiene, diversamente dall'attentato al papa o della consacrazione non autorizzata di un vescovo, ai crimini più gravi.⁸⁸

Il sospetto

A livello giuridico non esiste nello stato un obbligo di denuncia; nella Chiesa esiste solo in forma limitata. Cattolici che – agli occhi del vescovo – sono competenti, responsabili di un ufficio e occupano posizioni importanti, sono autorizzati e a volte persino tenuti a informare il vescovo, o direttamente la sede apostolica, su cose rilevanti per il bene della Chiesa.⁸⁹ Non esiste un diritto a ricevere risposta. Lo scopo protettivo superiore del diritto canonico non è l'individuo con diritti nei riguardi dell'autorità, ma il bene della *communio* ecclesiale. Il diritto è ciò che le serve nell'esposizione dell'autorità della Chiesa. I luoghi di consulenza delle vittime dissuadono con varie motivazioni da un dovere di denuncia.⁹⁰ Comunque la rinuncia alla denuncia protegge anche l'autore di violenze. Il promotore di giustizia della Congregazione per la dottrina della fede ha spiegato che si deve rispettare un dovere statale di denuncia. Dove non esiste, egli sconsiglia ai vescovi di stimolare le denunce da parte delle vittime. Per un vescovo il fatto di denunciare personalmente sarebbe come pretendere dai genitori che denuncino il loro figlio.⁹¹ Attualmente in Germania la Chiesa coinvolge molto presto, in accordo con le vittime, il pubblico ministero.

Quando si viene a conoscenza di un caso sospetto, stato e Chiesa devono indagare. Se il vescovo della diocesi dell'autore o degli autori di violenze⁹² viene a conoscenza di un caso sospetto, deve verificare con un'indagine preliminare discreta senza il coinvolgimento degli imputati: il fatto è probabile e dimostrabile? È prescritto?⁹³ Cercherà nell'archivio segreto eventuali precedenti accuse o misure.⁹⁴ Un inquirente ecclesiastico può, come un giudice istruttore, interrogare all'occorrenza con un notaio e anche sotto giuramento e con il vincolo della segretezza la persona sospettata ed eventuali testimoni oggettivi e degni di fede.⁹⁵ In base al sistema, dovrebbe essere sacerdote, trattandosi del buon nome dei chierici. E dovrebbe essere competente e sperimentato perlomeno nel campo del diritto canonico, della psicologia e delle tecniche d'indagine.

La prassi in realtà è diversa. Un'*équipe* di specialisti competenti e sperimentati formata da giuristi abilitati a esercitare l'ufficio di giudici, psicologi e canonisti può essere utile, ma non può sostituire la qualifica di chi svolge l'indagine. Le linee direttive della Conferenza episcopale tedesca collegano a tutto questo anche un esame da parte di un non meglio qualificato incaricato del vescovo e di un gruppo di consulenti poco specifico. Questo duplica inutilmente la sofferenza di una potenziale vittima.

Secondo la comune procedura giuridica della

Chiesa, l'imputato non partecipa alla ricerca preliminare. Solo in un processo penale gli vengono espresse le accuse e può difendersi.⁹⁶ Solo allora, per la durata del processo, egli può essere preventivamente privato del suo ufficio o allontanato dalla sua dimora.⁹⁷ I diritti dei fedeli non sono comunque diritti fondamentali per la protezione della libertà individuale, ma diritti corporativi in quanto diritti di collaborazione e di partecipazione alla realizzazione del fine della Chiesa. Di conseguenza sono posti sotto una duplice riserva: quella della realizzazione del dovere basilare generale di preservare la comunione con la Chiesa e di adempire a tutti i doveri a suo riguardo (cann. 209 e 223 § 1); e la riserva illimitata, dal punto di vista del diritto canonico, della regolazione del suo esercizio da parte dell'autorità della Chiesa (can. 223 § 2).⁹⁸ Perciò l'ordinario può adottare misure anche durante l'indagine preliminare.⁹⁹ Quando questo accade, e nella misura in cui accade, l'imputato viene di fatto informato presto sulle indagini. Le linee direttive e molte diocesi coinvolgono l'imputato nelle indagini già in una fase iniziale.

In ogni caso, l'indagine preliminare dovrebbe essere chiusa prima possibile.¹⁰⁰ Se il sospetto è infondato, tutta la documentazione finisce nell'archivio segreto del vescovo; altrimenti viene mandata alla Congregazione per la dottrina della fede. Al vescovo viene sottratta la decisione sulla procedura ulteriore. Egli può esprimere solo un *votum*.

La procedura penale della Chiesa

Normalmente in Germania s'incarica del processo penale un tribunale diocesano. Appena esso è aperto, tutti i partecipanti sono tenuti al segreto pontificio. Essi non possono infrangere il loro inviolabile silenzio «in alcun modo, sotto nessun pretesto, neppure per conseguire un bene maggiore o una cosa per quanto urgente o importante possa essere».¹⁰¹ Non viene considerata utile l'idea che il dovere del segreto si riferisca solo a ciò che alla persona è stato chiesto nel processo e a ciò che essa ha risposto, ma non a ciò che la persona sa indipendentemente dal processo. Da una parte, la sottrazione «conoscenza complessiva meno conoscenza derivante dal processo e sul processo» non è attuabile per il fedele medio, ed egli deve tacere anche se non è sicuro. Dall'altra, un obbligo al silenzio che si estendesse al di là della durata del processo viene qualificato come controproducente. Esso spaventerebbe la vittima e quindi non favorirebbe il chiarimento.¹⁰² Per riacquistare la fiducia occorre più trasparenza di quella permessa dal segreto pontificio.¹⁰³

La procura dello stato

Se la procura dello stato indaga già quando il vescovo viene a conoscenza del caso sospetto, la procedura ecclesiastica procede parallelamente, ma all'occorrenza in modo meno dispendioso ed energico. La Chiesa chiede la visione degli atti alla procura dello stato e aggiunge ai propri atti le informazioni in

quelli contenute. A volte si rinuncia alla deposizione ecclesiale dell'eventuale vittima. Il contatto della vittima con la Chiesa è del tutto precario: dal punto di vista psicologico, perché domande non necessarie e non professionali possono traumatizzare ulteriormente la vittima e, dal punto di vista giuridico, perché la vittima può essere testimone in un processo statale e non dovrebbe fornire alcuna documentazione all'avvocato dell'autore della violenza sessuale.¹⁰⁴

Dal punto di vista della Chiesa, i partecipanti all'indagine ecclesiale preliminare possono essere ascoltati come testimoni da parte della procura dello stato, finché il processo penale ecclesiastico non è ancora iniziato. Anche la Chiesa mette a disposizione

le informazioni ottenute dall'indagine preliminare. Ma se quest'ultima è conclusa, la sua documentazione è inaccessibile, perché si trova nell'archivio segreto o in Vaticano, o è parte degli atti del processo coperti dal segreto pontificio. In questo caso non esiste più un luogo proprio per le indagini da parte dello stato. Sono inammissibili disposizioni volte contro persone autorizzate a negare la testimonianza e finalizzate a produrre informazioni, sulle quali le persone coinvolte dovrebbero rifiutare la testimonianza; e gli oggetti relativi sono sottratti al sequestro.¹⁰⁵ Perciò i partecipanti al processo penale ecclesiastico possono invocare il diritto del rifiuto della testimonianza nelle questioni pastorali e il vescovo può per lo stesso moti-

⁸⁸ Cf. *CIC* can. 1395 § 2 in collegamento con l'art. 4 delle *Normae*. Un attentato al papa viene punito con la massima pena ecclesiastica della totale privazione di diritti (scomunica) come pena che può essere tolta solo dalla Sede apostolica; i delitti contro la fede e l'aborto vengono puniti con la scomunica semplice; l'attentato a un vescovo con la pena concreta della privazione parziale dei diritti mediante interdetto. La violenza sessuale su un minore da parte di chierici comporta (solo) una pena indeterminata a giudizio dell'autorità ecclesiastica. La privazione come pena dello status clericale è possibile. A causa di questo delitto i religiosi possono essere dimessi (cf. cann. 695 e 746). È possibile una punizione maggiore rispetto a quella prevista dalla legge, quando l'atto, secondo il can. 1326 § 1 n. 2, è stato commesso con violazione dell'autorità sacerdotale ed eventualmente dell'autorità legata all'ufficio. Perciò un'espressione come: «La violenza sessuale da parte di chierici è, secondo il diritto canonico, un delitto particolarmente grave» (S. HEBE, «Ehrlichkeit, Wachsamkeit und Schutz», in *ARCIDIOCESI DI COLONIA* [a cura di], *Zu Vorfällen von sexuellem Missbrauch*, Köln 2010, 4-7, qui 6), ha un valore molto relativo.

⁸⁹ Cf. *CIC* can. 212 § 3. Sull'introduzione di uno specifico dovere giuridico di denuncia è intervenuto già molto presto J.P. BEAL, «Doing what one can: Canon Law and Clerical Sexual Misconduct», in *The Jurist* 52(1992), 642-683, qui 644.

⁹⁰ Cf. ad esempio U. ENDERS, Y. KOSSATZ, *Verantwortung der Kirche und Opferschutz*, in www.zartbitter.de, consultato l'1.6.2010.

⁹¹ Cf. l'intervista di Gianni Cardinale a Charles J. Scicluna in *Avvenire* 13.3.2010; *Regno-doc.* 7.2010, 196.

⁹² Cf. K. LÜDICKE, in *MKCIC* 1717 Rn. 5.

⁹³ Per atti commessi prima dell'entrata in vigore del motu proprio il 5 novembre 2001 (cf. al riguardo H. SCHMITZ, «Sexueller Missbrauch durch Kleriker nach kanonischem Strafrecht», in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 172[2003], 380-391, 381s) vale, in base al divieto della retroattività nel *CIC*, can. 9, il vecchio, più corto lasso di tempo di 5 anni per la prescrizione a partire dal momento in cui è stato commesso l'atto (can. 1362 § 1 n. 2 e § 2). Gli atti commessi successivamente si prescrivono solo 10 anni dopo il 18° compleanno della vittima. Il 7 novembre 2002, in un'udienza concessa al segretario della Congregazione per la dottrina della fede, il papa concesse la facoltà di cambiare il periodo di prescrizione (cf. REES, «Sexueller Missbrauch», 411 e nota 51). Per una critica di questa possibilità e del modo in cui il papa concesse le facoltà speciali cf. M. WALSER, «Die besondere Vollmacht der Glaubenskongregation zur Derogation von Verjährungsfristen bei schwerwiegenden Straftaten von Klerikern. Inhalt der Sondervollmacht und Fragen der Rechtskultur», in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 175(2006), 141-151, soprattutto 142s, 147-151. Egli parte dall'idea che un bambino, «generalmente nel giro di alcuni anni», riesca a elaborare le violenze sessuali subite (cf. *ivi*, 148).

⁹⁴ Cf. *CIC* cann. 1339 § 3 e 1719.

⁹⁵ Cf., analogamente, *CIC* cann. 1428, 1562 § 1.

⁹⁶ Cf. *CIC* can. 1720.

⁹⁷ *CIC* can. 1722; nonché K. LÜDICKE, in *MKCIC* 1722. *Normae*, art. 15, attribuisce la competenza per queste misure al presidente del collegio dei giudici.

⁹⁸ Cf. l'esatta descrizione della concezione fatta da W. AYMANS, «Vom Grundstatut zum Gemeinstatut aller Gläubigen», in *Id.*, K.-T. GERINGER (a cura di), *Iuri canonico promovendo. Festschrift*

Heribert Schmitz, Pustet, Regensburg 1994, 3-22; nonché la critica di R. TORFS, «Die Entlassung aus dem Klerikerstand im Strafrecht», in WEIB, IHLI (a cura di), *Flexibilität*, 477-497, qui 495ss.

⁹⁹ A questo rinviano espressamente la *Guida alla comprensione* sulla procedura della Congregazione, al punto A). Il vescovo può: chiedere all'imputato di rinunciare al suo ufficio (can. 187); in caso di rifiuto considerarlo non più idoneo (can. 149 § 1) per il suo ufficio (can. 157) e disporre la privazione dell'ufficio nel rispetto delle procedure prescritte, come nel caso dell'ufficio del parroco (cann. 192-195, 1740-1747); può privare un imputato che non ha alcun ufficio di tutte le facoltà delegate (cann. 391 § 1, 142 § 1) e limitare o togliere quelle date dal diritto (ad esempio, la facoltà di predicare e confessare in base ai cann. 76, 974 § 1); all'occorrenza, in singoli casi, può anche imporgli espressamente di celebrare l'eucaristia senza la partecipazione dei fedeli (can. 906), o vietare la celebrazione pubblica della messa e l'amministrazione degli altri sacramenti per il bene della Chiesa e dell'imputato e, a seconda della gravità del caso, dispensarlo dal dovere di portare l'abito clericale (can. 284) oppure spingerlo a rinunciarvi; ordinare all'imputato di evitare contatti con minori e le comunicazioni di sua iniziativa con l'ambiente della possibile violenza, all'occorrenza anche con minaccia di punizione (cann. 49s., 1319).

¹⁰⁰ *CIC* can. 1719 implica che questo comporti anche una relazione.

¹⁰¹ Cf. SCHWENDENWEIN, «Secretum pontificium», 306.

¹⁰² Cf. BEAL, «The 1962 Instruction *Crimen sollicitationis*», 231-233.

¹⁰³ Cf. *ivi*, 235.

¹⁰⁴ Cf. H.-L. KRÖBER, «Legal Implications – the German Legal Situation», in HANSON, PFAFFLIN, LÜTZ (a cura di), *Sexual Abuse in the Catholic Church*, 150-160, 158s; A. LIECHTENSTEIN, «Die Ermittlungsvernehmung aus polizeilicher Sicht», in DECKERS, KOHNKE (a cura di), *Die Erhebung von Zeugenaussagen im Strafprozess*, 131-134, qui 132-134 mostra chiaramente quanto siano costose e complesse le indagini condotte da persone esperte soprattutto nel caso di bambini, rinviando alla mancanza di mezzi e personale; R. MILNE, R. BULL, «Befragung von Opferzeugen unter besonderer Berücksichtigung von Kindern und Personen mit intellektuellen Defiziten», *ivi*, 110-130; S. FOLKERS, «Ermittlungsvernehmungen bei der Staatsanwaltschaft», *ivi*, 135-147. Quali gravi errori si possono commettere non solo come danni per le vittime, ma anche come ingiustizie per gli imputati è emerso chiaramente negli anni Novanta a proposito del caso di Worms (cf. B. SCHADE, «Der Zeitraum von der Erstaussage bis zur Hauptverhandlung als psychologischer Prozess. Folgerungen für die Glaubwürdigkeitsbegutachtung am Beispiel der Wormser Prozesse über sexuellen Kindesmissbrauch», in *Strafverteidiger* 20[2000], 165-170). È sensato spingere la Chiesa a interrompere la propria indagine preliminare quando dell'accusa si occupa già lo stato (cf. M. WIJLENS, «Leitungsaufgaben eines Ordensoberen bei sexuellem Missbrauch», in *Ordenskorrespondenz* 43[2002], 436-448, qui 443). Questo è tuttavia in tensione con il dovere dell'indagine. È possibile chiedere la dispensa alla Sede apostolica.

¹⁰⁵ Cf. *Strafprozessordnung* (Codice di procedura penale), artt. 160a e 97. Oltre ai documenti da conservare obbligatoriamente nell'archivio segreto, il vescovo diocesano può deporvi tutto ciò che gli sembra tale da provocare scandalo, compresi gli atti personali dei chierici o parti degli stessi.

vo rifiutare l'accesso all'archivio.¹⁰⁶ Dal punto di vista della Chiesa, anche i processi fanno parte dell'attività pastorale.¹⁰⁷ La misura in cui le procure dello stato accettano questo stato delle cose non è unanimemente prevedibile.¹⁰⁸ Si può chiedere al papa di dispensare dall'obbligo del silenzio.

L'autore di violenze

L'autore della violenza può essere limitato nell'esercizio dei suoi diritti e dei suoi poteri mediante pene o misure disciplinari, oppure essere privato totalmente dell'ufficio mediante la dimissione dallo stato clericale. Anche questa dimissione è considerata problematica. Essa non elimina infatti il problema, ma lo rinvia alle istituzioni secolari.¹⁰⁹ Può essere sensato mantenere una persona a rischio di ricadute, anche per tutta la vita, in un compito non pastorale sotto sorveglianza della Chiesa.

Se e nella misura in cui si possono escludere ripetizioni dell'atto, si prende in considerazione anche il reinserimento nella pastorale.¹¹⁰ È comprensibile lo scetticismo delle comunità cristiane al riguardo. Esse non hanno diritto all'informazione sulla vita passata di un pastore.¹¹¹ La valutazione del rischio spetta al vescovo.

I vescovi

Punto cieco

In Germania nel dibattito pubblico esiste in qualche modo un punto cieco.¹¹² Da una parte i mezzi di comunicazione sono abituati a incentrare l'attenzione sul presidente della Conferenza episcopale. Egli è presente sul piano della comunicazione mediatica, ma non ha forza giuridica. È il portavoce, non il superiore dei suoi colleghi. Anche attualmente, come sempre, la trattazione delle violenze sessuali da parte della Chiesa nelle proprie file non si ricava dalle linee direttive della Conferenza episcopale, ma unicamente dalle 27 diverse norme e pratiche dei singoli vescovi. E ci si interroga raramente e con poca continuità sulla loro responsabilità personale, perlomeno indiretta, e sull'esistenza e modalità di una responsabilità istituzionale con eventuali conseguenze.¹¹³ Solo la trasmissione televisiva *Panorama* ha chiesto una volta all'arcivescovo Marx: «Il vescovo Ackermann parla di occultamento. Come intende trattare coloro che mettono in atto tali occultamenti tra le sue proprie file?». Quando l'arcivescovo cercò di parlare d'altro, la giornalista insistette: «Quali sono le conseguenze per un vescovo che agisce in tal modo?». L'arcivescovo apparve confuso, giunse a un punto morto e riconobbe alla fine: «Non ve ne sono... Non capisco la domanda... Di che cosa si tratta?». ¹¹⁴ Il problema è proprio questo: la chiara difficoltà a riconoscere la responsabilità, per non parlare dell'assunzione delle evidenti conseguenze.

Strategie di giustificazione

Nel 2002 i vescovi tedeschi compresero di essere

«chiamati alla responsabilità»,¹¹⁵ come se non l'avessero sempre avuta. Da allora si è posto l'indice su un gran numero di altri fattori, quantomeno corresponsabili: il secolarismo, il materialismo, il relativismo, il Sessantotto, una società ipersessualizzata, i mezzi di comunicazione ostili alla Chiesa,¹¹⁶ le conseguenze del concilio Vaticano II. Con una regolarità ben poco elegante si scomoda anche lo stereotipo secondo cui la violenza sessuale esiste in ogni settore della società, come se questo cambiasse qualcosa e si dovesse convivere con le violenze sessuali nella Chiesa come con il traffico del lunedì. Quante scuse pubbliche sono risuonate piuttosto come giustificazioni, come gestione dello scandalo e lavoro professionale sull'opinione pubblica? Si lamentano nella forma anonima del «noi» e in forma astratta «mancanze» ed «errori» singoli¹¹⁷ o tragici¹¹⁸ in base alla visione odierna e nonostante le migliori intenzioni. Cosa ancor più penosa è il rincrescimento di non essere stati in grado di impedire l'ingresso di questo scandalo nella Chiesa, come se fosse dovuto a un'aggressione dall'esterno. E la cosa più penosa di tutte: il rincrescimento condizionale: «Se io dovessi aver fatto del male a qualcuno...». Tutte queste strategie invocano la non colpevolezza morale a causa della buona volontà.¹¹⁹

La responsabilità è personale e concreta

Questo non basta per i rappresentanti di un'istituzione che sottolinea, come nessun'altra, il carattere sempre altamente personale e concreto della colpa e del peccato.¹²⁰ Non si possono rigettare indignati in blocco le imputazioni (*Beschuldigungen*) e voler vedere accettate in blocco le scuse/giustificazioni (*Entschuldigungen*). A partire al più tardi dall'inizio degli anni Novanta non ci si può più trincerare dietro al non sapere. Chi voleva sapere, poteva!¹²¹

Un vescovo è tenuto in forza del suo ufficio a prendersi cura di tutti i suoi fedeli, indipendentemente dalla loro età e compresi gli autori di violenze sessuali, anche se non possono trarre una sufficiente utilità dalla pastorale ordinaria o si sono allontanati dalla Chiesa¹²² (*CIC* can. 383 § 1). Egli deve aver cura del fatto che i chierici adempiano giustamente i doveri del loro stato (cann. 277 § 3, 384, 392),¹²³ valutare personalmente se una persona è idonea per il sacerdozio¹²⁴ e per l'esercizio di un ufficio nella Chiesa (cann. 148, 149 §1). Il vescovo ha la responsabilità (can. 398) della sorveglianza e di visite pastorali, per accompagnarne la missione e gli incarichi, anche nelle scuole cattoliche, comprese quelle gestite da congregazioni religiose (cann. 803, 806, 678s, 217, 394 §1, 397, 683 § 1).¹²⁵ Gli ordini di diritto pontificio (ad esempio gesuiti o benedettini) godono certamente di un'ampia autonomia nella gestione delle loro opere apostoliche, fra le quali annoverano anche le scuole e i convitti. Di conseguenza il vescovo diocesano non ha possibilità dirette d'intervento giuridico nel campo del servizio e del lavoro.¹²⁶ Ma

non è assolutamente condannato a guardare o a distogliere lo sguardo. Se scopre delle violenze che il superiore dell'ordine, nonostante l'ammonimento, non elimina, il vescovo diocesano può intervenire per autorità propria (can. 683 § 2).¹²⁷ In casi urgenti e gravi può vietare a un membro di un ordine la permanenza nella diocesi. Deve comunicarlo immediatamente alla sede apostolica (can. 679). Un vescovo metropolitano deve inoltre curare che tutto questo venga osservato nelle sue diocesi suffraganee e notificare le violenze al papa (cann. 436 § 1 n. 1).

Negligenza nell'ufficio?

Nel 1983 Giovanni Paolo II ha introdotto una nuova pena: quella legata alla negligenza e all'abuso dell'ufficio (can. 1389 § 2).¹²⁸ Vi incorre ad esempio un vescovo che reca danno a qualcuno trascurando gli atti richiesti dal suo ufficio.¹²⁹ Un vescovo che pensa che un'intenzione «pastorale» lo esoneri dall'osservanza del diritto canonico separa ciò che, in base all'autocomprensione della Chiesa, non è separabile e perverte la pastorale (l'agire del pastore) da cura ad arbitrio.¹³⁰ Per le azioni penali dei vescovi è

¹⁰⁶ Cf. *Strafprozessordnung*, art. 160a, in collegamento con art. 97 §§ 1-3 e art. 53 § 1 comma 1 n. 1; dal punto di vista della Chiesa, W. FISCHDICK, «Das Beicht- und Seelsorgegeheimnis – Zur Legitimation und Reichweite der Zeugnisverweigerungsrechte für Geistliche», in *Die öffentliche Verwaltung* 61(2008), 584-591 e «Beschluss des Bundesgerichtshofes 15.11.2006 über die Zeugnisverweigerung durch Anstaltsseelenger ohne kirchliche Weihe/Ordination», in *Neue Zeitschrift für Strafrecht* 27(2007), 275-278.

¹⁰⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Sacramentorum sanctitatis tutela*, EV 20/575-580.

¹⁰⁸ Sul problema dell'ordine di pubblicazione in via eccezionale di documenti di archivio nei processi degli Stati Uniti e di adeguate strategie di difesa cf. N.P. CAFARDI, «Discovering the Secret Archives: Evidentiary Privileges for Church Records», in *Journal of Law and Religion* 10(1993-94), 95-120; C.A. ECK, «Discovery of Church Records», in *Catholic Lawyer* 35(1994), 229-242.

¹⁰⁹ Cf. TORFS, «Die Entlassung aus dem Klerikerstand», 487s; J. FEGERT, psichiatra-psicoterapeuta dei bambini e dei giovani, in HANSON, PFAFFLIN, LÜTZ (a cura di), *Sexual Abuse in the Catholic Church*, 194.

¹¹⁰ Cf. già B.F. GRIFFIN, «The Reassignment of a Cleric who has been Professionally Evaluated and Treated for Sexual Misconduct with Minors: Canonical Considerations», in *The Jurist* 51(1991), 326-339.

¹¹¹ Le *Leitlinien* VIII.15 della Conferenza episcopale tedesca (cf. nota 32) prevedono solo l'informazione del rispettivo superiore ecclesiastico.

¹¹² Cf. LYTTON, *Holding Bishops accountable*, 81-107, mostra che negli Stati Uniti, a causa dell'intreccio fra strategie processuali drammatizzate e accompagnamento mediatico delle stesse, si è incentrata l'attenzione sugli errori istituzionali della Chiesa.

¹¹³ ALLEN, vaticanista americano, in «Clergy Sexual Abuse», 20, racconta che la rabbia dei fedeli è continuamente aumentata, constatando che, a quasi un anno di distanza dalle rivelazioni del *Boston Globe*, nessun vescovo era stato punito. W.C. SPOHN, «Episcopal Responsibility for the Sexual Abuse Crisis», in PLANTE (a cura di), *Sin against the Innocent*, 156-167, qui 157-161, ricorda il tradizionale principio della teologia morale a proposito della collaborazione indiretta al male. Per il ripristino della credibilità morale raccomanda la deposizione di ogni vescovo che nel suo ufficio, o in un ufficio precedente, abbia consapevolmente trasferito gli autori di violenze sessuali invece di punirli.

¹¹⁴ Trasmissione del 18.3.2010; cf. il testo su daserste.ndr.de/panorama (consultato l'1.6.2010).

¹¹⁵ Cf. CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, *Leitlinien*, Introduzione.

¹¹⁶ Contro questa prospettiva si veda M. PILTERS, «Kampagnen und Geschwätz? Zur Rolle der Medien im kirchlichen Missbrauchsskandal», in *Herder Korrespondenz* 64(2010), 227-231.

¹¹⁷ Giustamente S. ORTH, «Beschädigte Glaubwürdigkeit», in *Herder Korrespondenz* 64(2010), 164 ha chiesto «a partire da quanti casi singoli non si possa più usare onestamente questa categoria per l'interpretazione dei casi precedenti».

¹¹⁸ Il *topos* classico del tragico indica la sofferenza immeritata che suscita la compassione.

¹¹⁹ Cf. POPE, «Accountability and Sexual Abuse», 75-80, specialmente 76. Chi ha familiarità con le informazioni e le relazioni provenienti dai paesi precedentemente attraversati dalla

discussione pubblica, deve riconoscere che queste scuse, che non scusano, sono causate da un riflesso e hanno un carattere stereotipato. Cf. PODLES, *Sacrilege*, 3: «The bishops made excuses, but the excuses did not excuse» («I vescovi hanno presentato delle scuse, ma le scuse non hanno giustificato»), nonché COZZENS, *Sacred Silence*, 91-94.

¹²⁰ Cf. POPE, «Accountability and Sexual Abuse», 81-83. Secondo *CIC* can. 988, § 1 «il fedele è tenuto all'obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame». Cf. la raccomandazione di GIOVANNI PAOLO II, motu proprio *Misericordia Dei* su alcuni aspetti della celebrazione del sacramento della penitenza; EV 21/301, n. 3, 312; anche *Regno-doc.* 11,2002,328. Si disapprova ogni mitigazione al di fuori dei rigidi confini giuridici.

¹²¹ Cf. POPE, «Accountability and Sexual Abuse», 79; SPOHN, «Episcopal Responsibility for the Sexual Abuse Crisis», 158s. Cf. BEAL, «Doing what one can», 642-683, con una dettagliata agenda in materia di diritto canonico; F. OERTEL, «Das Schweigen gebrochen», in *Rheinischer Merkur* 3.9.1993, 26.

¹²² Cf. WIJLENS, «Leitungsaufgaben eines Ordensoberen bei sexuellem Missbrauch», 439.

¹²³ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Facoltà speciali*, 18.4.2009, n. 3; *Regno-doc.* 13,2009,393.

¹²⁴ Sulla procedura della valutazione dell'idoneità da parte del vescovo cf. M.J. BITTERLI, *Wer darf zum Priester geweiht werden? Eine Untersuchung der kanonischen Normen zur Eignungsprüfung des Weikandidaten*, «Beihefte zum Münsterischen Kommentar» 58, Ludgerus, Essen 2010, 237-263.

¹²⁵ Cf. D. CITO, *Commentary* c. 806, in Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRIGUEZ-OCANA (a cura di), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law 3/1*, Montreal 2004, 238-240; sulla responsabilità del vescovo nella sorveglianza dei chierici si veda l'ampio contributo di J.H. PROVOST, «Some Canonical Considerations relative to Clerical Sexual Misconduct», in *The Jurist* 52(1992), 615-641.

¹²⁶ Cf. S. HAERING, «Bischof, Ordensschulen und Arbeitsrecht. Zugleich eine Auseinandersetzung mit Überlegungen Joachim Eders», in C. MIRABELLI, G. FELICIANI, C.G. FÜRST e altri (a cura di), *Winfried Schulz in memoriam*, vol. 1, «Adnotationes in Ius Canonicum» 8, Lang, Frankfurt a. M. 1999, 363-376, qui 368-372.

¹²⁷ Cf. anche WIJLENS, «Leitungsaufgaben eines Ordensoberen bei sexuellem Missbrauch», 439.

¹²⁸ Cf. C. PAPAIE, «Brevi considerazioni in ordine ai delitti di cui al canone 1389 §§ 1-2», in *Antonianum* 83(2008), 451-468, qui 466-468.

¹²⁹ Nel 2002 il card. Francis George dichiarava: «There have to be sanctions for a bishop who has been negligent in the same way there are sanctions for a priest who has been negligent» («Ci devono essere delle sanzioni per un vescovo che è stato negligente così come ve ne sono per un prete che è stato negligente», in www1.voanews.com, consultato l'1.6.2010).

¹³⁰ In base all'auto-comprensione ufficiale non esiste pastorale degna di questo nome che non si attenga al diritto, poiché il diritto è al servizio della pastorale e non contro di essa. Secondo GIOVANNI PAOLO II ogni contrapposizione fra pastorale e diritto è fuorviante (*Discorso alla Rota romana in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario*, 18.1.1990, n. 3, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II* 13[1990] 1, 110-111).

Rivista Evangelizzare Progetto 2010-2011

Evangelizzare è un mensile del Centro Editoriale Dehoniano di Bologna che si rivolge ad animatori, preti, catechisti, cristiani adulti. Ha una struttura tripartita ne *I Dossier*, *Le Rubriche* e *L'Inserito* ed è animata da un gruppo di dieci tra redattori e collaboratori: Barbon Giancarla (coordinatore), Biemmi Enzo, Bianchi Attilio, Gazzotti Ezio, Paganelli Rinaldo (responsabile), Preghenella Gabriele, Rocchetti Daniele, Simonelli Cristina, Zanini Luciano, Zanoletti Eliana.

Nel Progetto 2010-2011 i temi de *I Dossier* saranno: *I segni dei tempi*, *La fede come domanda*, *Benedire/benedizione*, *Il Cantico dei Cantici*, *Matteo Ricci*, *Counseling: una novità?*, *Ridire il Credo*, *Da stranieri*, *Il racconto come spazio educativo*, *Un popolo profetico*.

Le rubriche avranno come titoli: *Finestre sul mondo* (A. Pozzi), *Città degli uomini* (D. Rocchetti), *Vita di Chiesa* (R. D'Ambrosio), *Sulle ali dei salmi* (G. Papola), *La Messa, un pane da spezzare* (E. Gazzotti), *Attraverso la musica* (L. Palazzi - E. Dondi), *Adolescenti: partire dal cuore* (L. Zanini), *Seekers - Cercatori* (M. Falabretti), *Educare è...* (a cura di E. Zanoletti), *Quotidiano di Chiesa* (A. Bianchi), *Schede di films* (C. Ridolfi), *Segnalazione di libri* (B. Valsecchi).

L'inserito si intitolerà *Le feste della fede* e valorizzerà il linguaggio dell'arte. Si tratta di un percorso in 10 schede che aiuta i genitori a riscoprire la fede a partire dalle feste ed è animato da Giuliano Zanchi.

L'équipe di redazione si propone al servizio delle diocesi, dei decanati e delle parrocchie e, oltre la rivista, gestisce una Scuola per formatori all'evangelizzazione e alla catechesi a Siusi (BZ), nel mese di luglio oltre che organizzare convegni di studio.

La quota annuale per l'abbonamento (31,90 €) può essere versata su conto corrente postale (ccp. 264408, intestato a CED spa, via Nosadella 6 - 40123 Bologna, indicando la causale del versamento) o tramite sito web www.dehoniane.it/riviste.

Per informazioni:

redazione di *Evangelizzare*, Via Appiani, 1 - Monza
(tel 039/388656; fax 039/32.28.44;
e-mail evangelizzare@dehoniane.it), oppure
l'ufficio abbonamenti CED (tel 051/4290077;
fax 051/42900.99;
e-mail abbonamenti@dehoniane.it).

competente solo il papa.¹³¹ In base al diritto canonico, la fondamentale esigenza di risarcimento del danno vale anche per questo caso (can. 128).¹³² Riguardo alla misura in cui da questo si possono derivare pretese di responsabilità civile si discute animatamente soprattutto negli Stati Uniti.¹³³

Su questo sfondo si raccomanda ufficialmente una stretta responsabilità di sorveglianza e di sanzione del vescovo all'interno; e si sottolinea al tempo stesso verso l'esterno che, sul piano giuridico, la relazione fra il vescovo diocesano e i suoi sacerdoti non può essere intesa né come una relazione gerarchica di subordinazione giuridica in senso statale, né come relazione di lavoro dipendente. Entrambe le cose non rispetterebbero la specificità sacramentale della relazione. Il sacerdote avrebbe nell'esercizio del suo servizio come anche personalmente e privatamente un margine di libertà di decisione. Il prete sarebbe così responsabile personalmente, e non lo sarebbe il vescovo diocesano. Di conseguenza non si potrebbe considerare il vescovo responsabile delle infrazioni contro il diritto di un sacerdote. Le conseguenze penali giuridiche o le esigenze di riparare i danni riguarderebbero solo il sacerdote, non il vescovo.¹³⁴ Questo varrebbe specialmente nei casi di violenza sessuale da parte di un chierico.¹³⁵ Al riguardo l'argomentazione di fondo è molto semplice: può sem-

¹³¹ Cf. *CIC* can. 1405 § 1 n. 3. Il papa attuale ha sottolineato la responsabilità del vescovo mediante l'accettazione di una serie di domande di rinunce di vescovi in relazione con il problema della violenza sessuale. Attualmente il papa è in procinto di valutare l'esercizio dell'ufficio di vescovi diocesani in Irlanda attraverso visitatori apostolici. Una tale valutazione può indurre un vescovo diocesano a riflettere sul suo esercizio dell'ufficio e ad apportarvi le correzioni desiderate dal papa, ma anche spingere il papa a prendere ulteriori misure; cf. BIER, *Die Rechtsstellung des Diözesanbischofs*, 276s.

¹³² Cf. H. PREE, in *MKCIC* 128, con esempi tratti dalle sentenze della Sacra Rota. Per l'accettazione intraecclesiale di richieste di indennizzo da parte degli autori di abusi sessuali, cf. M. ANSTEAD, *Zerrbilder*, Heimdall, Rheine 2010, 139-174.

¹³³ Cf. per una responsabilità, ad esempio, DOYLE, «Canon Law and the Clergy Sex Abuse crisis», 31. Una responsabilità penale di un vescovo a causa di danni procurati ai bambini dalla sua omissione viene considerata inammissibile e improbabile da J.S. BAKER, «Prosecuting Dioceses and Bishops», in *Boston College Law Reviews* 44(2003), 1061-1088. Una motivazione oggettiva è offerta da K.E. FISCHER, «May a Diocesan Bishop Be Vicariously Liable for Intentional Torts of his Priests?», in *Studia canonica* 23(1989), 119-148. Per la Germania piuttosto riservato KRÖBER, «Legal Implications», 158 con riferimento al § 823 del *Bürgerliches Gesetzbuch* (Codice civile).

¹³⁴ Cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Facoltà speciali*, 18.4.2009, n. 3; *Regno-doc.* 13.2009.393. Si dichiarano cose analoghe anche per la relazione fra papa e vescovi (cf. J.L. ALLEN, «The autonomy of bishops, and suing the Vatican», in nrcnline.org/news, consultato l'1.6.2010). Tuttavia dal punto di vista del diritto canonico il vescovo diocesano presenta il profilo di un impiegato del papa (cf. BIER, *Die Rechtsstellung des Diözesanbischofs*, 376).

¹³⁵ Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Nota esplicativa*. Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del vescovo diocesano nei riguardi di presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero, 12.2.2004; *EV* 22/1520-1530. Cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, dichiarazione *Quidam episcopi* su associazioni o movimenti proibiti al clero, 8.3.1982; *EV* 8/98-103. In questo testo è stata vietata ai sacerdoti, sotto minaccia di punizione, anche la partecipazione a ogni sorta di associazione che riduca di fatto il loro sacro ministero a una professione o a un'attività, che potrebbe condurre a un'equiparazione con attività profane.

brare ed essere sentita come una relazione di subordinazione e di consulenza mondana, ma non lo è. Essa ha infatti un fondamento religioso.

Domande consentite

Si può e si dovrebbe chiedere a ogni vescovo se e perché anch'egli su questo sfondo abbia «un cuore puro». ¹³⁶ Si può e si dovrebbe chiedergli:

– che cosa concretamente abbia reso così sicuro lui e i suoi predecessori, prima e dopo il 2002, che in Germania le cose erano del tutto diverse da quelle di tutti gli altri paesi;

– se abbia esaminato accuratamente o trattato come un buco nero l'archivio segreto del suo predecessore o di altri precedenti superiori dell'imputato;

– se abbia sempre adempiuto adeguatamente al suo dovere della punizione delle violenze sessuali e come lo abbia fatto concretamente;

– se e perché abbia trattato solo come un peccato ciò che dal diritto canonico è considerato già da molto tempo un delitto;

– se e perché egli non fosse a conoscenza o non abbia seguito le norme del diritto canonico;

– se si sia debitamente documentato o abbia «risolto» le cose solo a voce;

– perché concretamente non si sia sforzato insieme ai suoi colleghi di ottenere un'autorizzazione papale per la promulgazione di norme unitarie per tutte le diocesi;

– se e perché egli e i suoi predecessori abbiano fatto appello ai tribunali statali più per la difesa della tassa sul culto che per la protezione dei bambini.

A ogni vescovo si può e si dovrebbe chiedere:

– se e in che forma si sia concretamente confrontato con le esperienze delle vittime;

– se abbia letto almeno gli atti di Boston ¹³⁷ o l'irlandese *Rapporto Murphy*; ¹³⁸

– se e come collabori concretamente, e con quali organizzazioni, per la protezione delle vittime;

– se voglia pubblicare i nomi dei sacerdoti citati in giudizio sia dallo stato sia dalla Chiesa per violenze sessuali;

– se e come voglia fare chiarezza sul comportamento dei suoi predecessori. ¹³⁹ Volgere lo sguardo in avanti senza curarsi della maggiore trasparenza possibile rispetto a ciò che c'è alle spalle non può ricostruire la fiducia.

E infine si può e si dovrebbe chiedere a ogni rappresentante della gerarchia ecclesiale, che ora (all'improvviso) affronta la possibilità di riforme in materia di celibato, di valutazione delle relazioni omosessuali o di divorziati risposati, per quali vie concretamente e in quale lasso di tempo egli pensi di tradurre in pratica le sue scelte. Si può e si dovrebbe chiedergli regolarmente dei passi avanti concreti nei suoi sforzi di riforma. ¹⁴⁰

Una risposta...

Una risposta il vescovo non la deve, in base al diritto canonico, né ai molti sacerdoti che lavorano in maniera corretta e adeguata, né tantomeno ai laici. ¹⁴¹ Ma dal fatto che egli risponda o meno usando l'«io» e in una forma concreta, essi riconosceranno che cosa significa che il suo ministero è un servizio.

NORBERT LÜDECKE*

¹³⁶ Così il rifiuto dell'accusa di uso della forza contro i bambini da parte del vescovo Mixa, in *Süddeutsche Zeitung* 6.4.2010, 1, in www.sueddeutsche.de, (consultato l'1.6.2010).

¹³⁷ Cf. www.boston.com/globe/spotlight/abuse/documents (consultato l'1.6.2010); www.bishopaccountability.org.

¹³⁸ Cf. www.justice.ie (consultato l'1.6.2010).

¹³⁹ Cf. la relazione su «Vecchi casi» nell'arcidiocesi di Freiburg e nella diocesi di Rottenburg-Stuttgart di M. OHNEWALD, «Was wollen Sie eigentlich? In Baden-Württemberg blieben drei pädophile Priester lange unbehelligt», in *Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung* 23.5.2010, 5. Nella relazione cita questa frase di Robert Zollitsch, direttore del personale dell'arcidiocesi di Freiburg nel 1995 in relazione a un caso di violenza su minori: «Che cosa vuole esattamente... Il sacerdote è morto, la procura dello stato non indaga su un morto. Per noi l'affare è chiuso».

¹⁴⁰ Dal momento che la Chiesa conta il tempo in secoli, una tale retorica sulla riforma costa ben poco, come altrettanto poco giova alle persone interessate. Essa conferisce in breve tempo al rispettivo autore l'aureola del ripensamento e del convertito liberale; e può fungere al tempo stesso da valvola di sfogo della pressione dei laici in vista della preservazione della propria autorità. Serve da camera di decompressione per la rigenerazione e il ristabilimento dell'autorità. Non sarebbe la prima volta che si fanno considerazioni di questo genere; cf. ad esempio N. LÜDECKE, «Einmal Königstein und zurück? Die Enzyklika *Humanae Vitae* als ekklesiologisches Lehrstück», in D.M. MEIER, P. PLATEN, H.J.F. REINHARDT, F. SANDERS (a cura di), *Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils in Theologie und Kirche heute. Festschrift Klaus Lüdicke*, «Beihefte zum Münsterischen Kommentar» 55, Ludgerus, Essen 2008, 357-412. Qualcosa indica che a questo doveva servire anche il «sinodo comune delle diocesi della Repubblica democratica tedesca», annunciato nel 1969, preparato nel 1970 con una ricerca tedesca fra i cattolici senza precedenti nella storia mondiale e celebrato negli anni 1972-1975, detto

Sinodo di Würzburg (cf. W. WEISS, «Die Würzburger Synode. Ende oder Anfang?», in *Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte* 26[2007], 93-106. La consultazione e gli interventi dei laici al Sinodo furono imbrigliati mediante l'assicurazione, per statuto, dell'ultima parola ai vescovi, reprimendo così i loro desideri e rendendo la loro partecipazione «puramente simbolica» (cf. B. ZIEMANN, *Katholische Kirche und Sozialwissenschaften 1945-1975*, «Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft» 175, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007, 189 e 339).

¹⁴¹ Ciò vale anche per i Consigli di riesame introdotti nelle diocesi americane e formati soprattutto da laici nominati dal vescovo. Questi Consigli informano confidenzialmente il vescovo nel campo problematico delle «violenze sessuali». I loro diritti sono limitati; non esiste uno standard nazionale riguardo al modo di lavorare e a una comparazione dei risultati (cf. la valutazione critica di N. DE FUENTES, «Clergy Sexual Misconduct oversight Review Boards» in PLANTE [a cura di], *Sin against the Innocent*, 48-59). Anche in questa forma limitata essi vengono considerati in Vaticano come una sorta di supervisione informale dei vescovi da parte dei laici e quindi sospettati di un'anomalia ecclesiologica (cf. ALLEN, «Clergy Sexual Abuse», 23s).

* Il contributo del prof. Lüdecke è una versione ampliata dell'intervento tenuto al convegno «Sexueller Missbrauch von Kindern in pädagogischen Einrichtungen. Informationen aus der Wissenschaft», organizzato il 7.5.2010 dal Zentrum für Religion und Gesellschaft (ZERG) dell'Università di Bonn. Il testo è stato redatto e chiuso nel giugno 2010 prima della pubblicazione da parte della Santa Sede del documento *Normae de gravioribus delictis* (cf. in questo numero a p. 457). Le singole modifiche delle *Norme* del 2001, disposte di volta in volta attraverso atti del pontefice, sono state in tal modo sistematizzate e organizzate in un corpo unitario; ma non introducono novità di rilievo decisivo rispetto al quadro giuridico complessivo cui il saggio fa riferimento.